Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0059(COD)

1.12.2025

EMENDAMENTI
826 - 1205

Progetto di relazione
Malik Azmani
(PE779.352v01-00)

Istituzione di un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e abrogazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2001/40/CE del Consiglio e della decisione 2004/191/CE del Consiglio

Proposta di regolamento
(COM(2025)0101 – 2025/0059(COD))

Emendamento 826
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Lo Stato membro di esecuzione può chiedere a Frontex di sostenere l'esecuzione della decisione di rimpatrio conformemente al capo II, sezione 8, del regolamento (UE) 2019/1896. Se l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sostenuta da Frontex, ***e su richiesta dello Stato membro di esecuzione, lo Stato membro di emissione versa allo*** Stato membro di esecuzione una compensazione ***il cui importo non supera i costi effettivamente sostenuti dallo Stato membro di esecuzione. La Commissione adotta una decisione di esecuzione per stabilire i criteri appropriati per determinare l'importo e le modalità pratiche della compensazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui*** all'articolo ***49, paragrafo 2***.	9. Lo Stato membro di esecuzione può chiedere a Frontex di sostenere l'esecuzione della decisione di rimpatrio conformemente al capo II, sezione 8, del regolamento (UE) 2019/1896. Se l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sostenuta da Frontex, ***lo*** Stato membro di esecuzione ***riceve*** una ***congrua*** compensazione ***dai fondi dell'Unione, conformemente*** all'articolo ***9 bis***.

Or. en

Emendamento 827
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Ana Miguel Pedro, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Lo Stato membro di esecuzione può chiedere a Frontex di sostenere l'esecuzione della decisione di rimpatrio conformemente al capo II, sezione 8, del regolamento (UE) 2019/1896. Se	9. Lo Stato membro di esecuzione può chiedere a Frontex di sostenere l'esecuzione della decisione di rimpatrio conformemente al capo II, sezione 8, del regolamento (UE) 2019/1896. Se

l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sostenuta da Frontex, e su richiesta dello Stato membro di esecuzione, lo Stato membro di emissione versa allo Stato membro di esecuzione una compensazione il cui importo non supera i costi effettivamente sostenuti dallo Stato membro di esecuzione. La Commissione adotta una decisione di esecuzione per stabilire i criteri appropriati per determinare l'importo e le modalità pratiche della compensazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sostenuta da Frontex, e su richiesta dello Stato membro di esecuzione, lo Stato membro di emissione versa allo Stato membro di esecuzione una compensazione il cui importo non supera i costi effettivamente sostenuti dallo Stato membro di esecuzione. ***A seconda delle circostanze individuali e conformemente al diritto nazionale, il cittadino di paese terzo interessato può essere tenuto a sostenere in tutto o in parte i costi relativi all'esecuzione della decisione di rimpatrio.*** La Commissione adotta una decisione di esecuzione per stabilire i criteri appropriati per determinare l'importo e le modalità pratiche della compensazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 828
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Lo Stato membro di esecuzione può chiedere a Frontex di sostenere l'esecuzione della decisione di rimpatrio conformemente al capo II, sezione 8, del regolamento (UE) 2019/1896. Se l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sostenuta da Frontex, e su richiesta dello Stato membro di esecuzione, lo Stato membro di emissione versa allo Stato membro di esecuzione una compensazione ***il cui importo non supera i costi effettivamente sostenuti dallo*** Stato membro ***di esecuzione***. La Commissione adotta una decisione di esecuzione per stabilire i criteri appropriati per determinare l'importo e le modalità	9. Lo Stato membro di esecuzione può chiedere a Frontex di sostenere l'esecuzione della decisione di rimpatrio conformemente al capo II, sezione 8, del regolamento (UE) 2019/1896. Se l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sostenuta da Frontex, e su richiesta dello Stato membro di esecuzione, lo Stato membro di emissione versa allo Stato membro di esecuzione una compensazione ***laddove sia stato stabilito che lo*** Stato membro ***che ha emesso la decisione di rimpatrio abbia applicato in modo improprio, in maniera sistematica o deliberata, il meccanismo di rimpatrio, causando un onere finanziario***

pratiche della compensazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.	***ingiustificato e sproporzionato per un altro Stato membro***. La Commissione adotta una decisione di esecuzione per stabilire i criteri appropriati per determinare l'importo e le modalità pratiche della compensazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Or. hr

Emendamento 829
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Tre anni dopo la pubblicazione a norma del paragrafo 3, la Commissione riesamina l'efficacia del presente articolo e, se del caso, propone modifiche mirate per garantire rimpatri efficaci.

Or. en

Emendamento 830
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Sei anni dopo la pubblicazione a norma del paragrafo 3, la Commissione riesamina l'efficacia del presente articolo e, se del caso, propone modifiche mirate per garantire rimpatri efficaci.

Or. en

Emendamento 831
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La soppressione è coerente con le modifiche apportate al paragrafo 2.

Emendamento 832
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. La decisione ***della Commissione*** di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	10. La decisione ***del Consiglio*** di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 833
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Meccanismo di compensazione
	1. I costi sostenuti dagli Stati membri in relazione al rimpatrio, all'allontanamento

e al trattenimento di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono compensati mediante un apposito meccanismo di finanziamento dell'Unione.

2. Gli Stati membri possono richiedere una compensazione per:

a. i costi relativi al rimpatrio o all'allontanamento di un cittadino di paese terzo presente irregolarmente, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di viaggio e di trasporto, le spese per la sicurezza e le spese amministrative;

b. i costi relativi al trattenimento di un cittadino di paese terzo presente irregolarmente, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di alloggio e le spese essenziali per vivere, le spese per la sicurezza e per la supervisione, le spese sanitarie, le spese per il personale, le spese operative, le spese amministrative e le spese legali;

c. i costi relativi alla sistemazione di un cittadino di paese terzo presente irregolarmente, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per l'alloggio e la struttura ospitante, le spese per il personale, le necessità basilari, le spese sanitarie e le spese per la sicurezza;

d. i costi relativi all'attuazione degli accordi con i paesi terzi a norma dell'articolo 17;

e. qualsiasi altro costo pertinente e debitamente giustificato connesso con l'attuazione del presente regolamento.

3. Il bilancio dell'Unione stanziato a tal fine garantisce finanziamenti sufficienti e prevedibili a sostegno di un sistema di rimpatrio efficace.

Or. en

Motivazione

L'attuale crisi migratoria è dovuta principalmente all'incapacità dell'UE di gestire efficacemente la migrazione. È pertanto ragionevole che l'UE si assuma maggiori responsabilità per le conseguenze cui sono confrontati gli Stati membri. A tal fine, si propone l'istituzione di un fondo di compensazione destinato a sostenere gli Stati membri nella copertura dei costi associati alla migrazione illegale. Il finanziamento di tale fondo non dovrebbe giustificare l'aumento del bilancio complessivo dell'Unione. Il finanziamento di tale fondo dovrebbe provenire principalmente dalla riassegnazione degli aiuti dell'UE a paesi terzi che non cooperano alla riammissione. Altri finanziamenti adeguati comprenderebbero storni di bilancio da priorità meno importanti dell'Unione, quali i fondi per il clima e i fondi verdi, l'amministrazione e la comunicazione.

Emendamento 834
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Garanzie procedurali
	1. Se lo Stato membro di emissione accetta la notifica di ripresa in carico, lo Stato membro di esecuzione decide per iscritto di trasferire il cittadino di paese terzo in questione nello Stato membro di emissione.
	2. La decisione di trasferimento contiene informazioni sui termini per l'esecuzione del trasferimento e sull'obbligo di conformarsi alla decisione. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo. La notifica di detti elementi può essere fornita in formato standardizzato e tradotta con strumenti di traduzione automatica, a condizione che lo sia in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si possa ragionevolmente supporre tale.

Or. en

Emendamento 835
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 ter
	Trattenimento ai fini del trasferimento
	1. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo al fine di garantire una procedura di trasferimento a norma del presente capo.
	2. Il trattenimento ai fini del trasferimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all'avvenuto trasferimento. In tal caso si applicano le condizioni di trattenimento di cui agli articoli 34 e 35.

Or. en

Emendamento 836
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Emissione di un divieto d'ingresso	
1. Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso qualora:	
a. il cittadino di paese terzo sia oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12;	
b. l'obbligo di rimpatrio non sia stato rispettato entro i termini fissati a norma dell'articolo 13;	

c. il cittadino di paese terzo costituisca un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16;

2. Nei casi diversi da quelli elencati al paragrafo 1, le autorità competenti stabiliscono se una decisione di rimpatrio debba essere corredata o meno di un divieto d'ingresso tenendo conto delle circostanze pertinenti, in particolare del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo.

3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o come atto distinto. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

4. Se giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, ed evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato, le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.

5. In casi individuali le autorità competenti possono astenersi dall'emettere un divieto d'ingresso per motivi umanitari o se il cittadino di paese terzo coopera debitamente con le autorità competenti, anche iscrivendosi a un programma di rimpatrio e reintegrazione.

6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e non supera i dieci anni.

7. La durata del divieto d'ingresso ai sensi del paragrafo 6 può essere prorogata per

periodi successivi della durata massima di cinque anni. Tale proroga si basa su una valutazione individuale che tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità competenti che giustificano la necessità di impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.

8. Il periodo di divieto d'ingresso decorre dalla data in cui il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 837
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le decisioni di rimpatrio ***sono*** corredate di un divieto d'ingresso qualora:	1. ***Conformemente al principio di necessità e di proporzionalità,*** le decisioni di rimpatrio ***possono essere*** corredate di un divieto d'ingresso qualora:

Or. en

Emendamento 838
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso qualora:	1. Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso ***per un periodo minimo di 10 anni*** qualora:

Or. en

Emendamento 839
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le decisioni di rimpatrio ***sono*** corredate di un divieto d'ingresso qualora:	1. Le decisioni di rimpatrio ***possono essere*** corredate ***soltanto*** di un divieto d'ingresso qualora:

Or. en

Emendamento 840
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso ***qualora:***	1. Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso***.***

Or. en

Motivazione

I divieti d'ingresso dovrebbero fungere sia da deterrente all'immigrazione illegale sia da punizione adeguata per i cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente. Pertanto, devono essere applicati a tutte le decisioni di rimpatrio.

Emendamento 841
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a. il cittadino di paese terzo sia oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 842
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. il cittadino di paese terzo sia oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Poiché il ricorso ai rimpatri forzati è accentuato nel presente progetto di regolamento, collegare un rimpatrio forzato a un divieto d'ingresso automatico è ingiusto e sproporzionato.

Emendamento 843
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. il cittadino di paese terzo sia oggetto di allontanamento ***a norma dell'articolo 12***;	a. il cittadino di paese terzo sia oggetto di allontanamento;

Or. en

Emendamento 844
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. l'obbligo di rimpatrio non sia stato rispettato entro i termini fissati a norma dell'articolo 13;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Poiché l'obbligo di rimpatrio nel paese d'origine non dipende sempre esclusivamente dal rimpatriando, sarebbe ingiusto e sproporzionato imporre un divieto d'ingresso a coloro che non possono rimpatriare perché il loro paese d'origine non li accetterà.

Emendamento 845
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. l'obbligo di rimpatrio non sia stato rispettato entro i termini fissati a norma dell'articolo 13;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 846
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. l'obbligo di rimpatrio non sia stato rispettato entro i termini fissati a norma dell'articolo 13;	b. l'obbligo di rimpatrio non sia stato rispettato entro i termini fissati a norma dell'articolo 13***, laddove ciò dipenda dal cittadino di paese terzo***;

Or. en

Emendamento 847
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. l'obbligo di ***rimpatrio*** non sia stato rispettato entro i termini fissati a norma dell'articolo ***13***;	b. l'obbligo di ***lasciare il territorio degli Stati membri*** non sia stato rispettato entro i termini fissati a norma dell'articolo ***7, paragrafi da 1 bis a 1 quater***;

Or. en

Emendamento 848
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis. sussistano altri motivi indicati nel diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 849
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. il cittadino di paese terzo costituisca un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 850
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. il cittadino di paese terzo costituisca ***un pericolo*** per la sicurezza a norma ***dell'articolo 16***;	c. il cittadino di paese terzo costituisca ***una minaccia imminente e reale*** per la sicurezza ***interna. La valutazione della minaccia per la sicurezza non può basarsi esclusivamente sull'esistenza di una "segnalazione di sicurezza" nella banca dati Eurodac*** a norma ***del regolamento (UE) 2024/1358***.

Or. en

Emendamento 851
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. il cittadino di paese terzo costituisca ***un pericolo*** per la sicurezza a norma dell'articolo 16;	c. il cittadino di paese terzo costituisca ***una minaccia*** per ***l'ordine pubblico,*** la sicurezza ***interna o le relazioni internazionali,*** a norma dell'articolo 16;

Or. en

Motivazione

Si veda la formulazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), del codice frontiere Schengen per i motivi di rifiuto d'ingresso ai cittadini di paesi terzi.

Emendamento 852
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. il cittadino di paese terzo sia stato condannato per un reato punibile con la reclusione;

Or. en

Emendamento 853
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. il cittadino di paese terzo non adempia agli obblighi di cui all'articolo 21;

Or. en

Emendamento 854
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. sussistano altri motivi indicati nel diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 855
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le decisioni di rimpatrio sono accompagnate da un divieto d'ingresso a vita laddove il cittadino di un paese terzo costituisca un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16.

Or. en

Emendamento 856
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi ***diversi da quelli elencati al paragrafo 1***, ***le autorità competenti stabiliscono se una decisione*** di rimpatrio ***debba essere corredata o meno*** di un divieto d'ingresso ***tenendo conto delle circostanze pertinenti, in particolare del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo***.	2. Nei casi ***che coinvolgono minori***, ***le decisioni*** di rimpatrio ***non sono corredate*** di un divieto d'ingresso.

Or. en

Emendamento 857
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi diversi da quelli elencati al paragrafo 1, ***le autorità competenti stabiliscono se una*** decisione di rimpatrio	2. Nei casi diversi da quelli elencati al paragrafo 1, ***la*** decisione di rimpatrio ***è corredata*** di un divieto d'ingresso ***della***

debba essere corredata o meno di un divieto d'ingresso ***tenendo conto delle circostanze pertinenti, in particolare del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo***.	***durata minima di 5 anni***.

Or. en

Emendamento 858
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Nei casi diversi da quelli elencati al paragrafo 1,*** le autorità competenti stabiliscono ***se una decisione di rimpatrio debba essere corredata o meno di un*** divieto d'ingresso tenendo conto delle circostanze pertinenti, in particolare del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo.	2. Le autorità competenti stabiliscono ***la durata specifica del*** divieto d'ingresso***,*** tenendo conto delle circostanze pertinenti, in particolare del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 859
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Nei casi diversi da quelli elencati*** al paragrafo 1, le autorità competenti ***stabiliscono se*** una decisione di rimpatrio debba essere corredata o meno di un divieto d'ingresso tenendo conto delle circostanze ***pertinenti, in particolare del livello di cooperazione*** del ***cittadino di paese terzo***.	2. ***Al di là del caso di cui*** al paragrafo 1, le autorità competenti ***possono decidere se*** una decisione di rimpatrio debba essere corredata o meno di un divieto d'ingresso tenendo conto delle circostanze ***individuali del caso e*** del ***rimpatriando, compreso il fatto che il rimpatriando ostacoli deliberatamente il processo di rimpatrio***.

Or. en

Motivazione

Se un rimpatriando ostacola deliberatamente il processo di rimpatrio, questo è un fattore da considerare al momento di decidere se imporre un divieto d'ingresso. Il livello di cooperazione è troppo vago.

Emendamento 860
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi diversi da quelli elencati al paragrafo 1, le autorità competenti stabiliscono se una decisione di rimpatrio ***debba essere corredata*** o meno di un divieto d'ingresso tenendo conto delle circostanze pertinenti, in particolare del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo.	2. Nei casi diversi da quelli elencati al paragrafo 1, le autorità competenti stabiliscono se una decisione di rimpatrio ***o un provvedimento di allontanamento debbano essere corredati*** o meno di un divieto d'ingresso tenendo conto delle circostanze pertinenti, in particolare del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 861
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi diversi da quelli elencati al paragrafo 1, le autorità competenti ***stabiliscono se*** una decisione di rimpatrio ***debba essere corredata o meno*** di un divieto d'ingresso tenendo conto delle circostanze pertinenti, in particolare del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo.	2. Nei casi diversi da quelli elencati al paragrafo 1, le autorità competenti ***possono corredare*** una decisione di rimpatrio ***o una decisione di allontanamento*** di un divieto d'ingresso tenendo conto delle circostanze pertinenti, in particolare del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 862
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o come atto distinto. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.	3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o come atto distinto. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale. ***A tal fine, le autorità competenti possono avvalersi, se del caso, di modelli di traduzione standardizzati o di strumenti di traduzione assistita.***

Or. en

Emendamento 863
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o come atto distinto. ***Esso*** è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.	3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o ***come parte della decisione di allontanamento o*** come atto distinto. ***Il divieto d'ingresso*** è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale. ***Le informazioni sugli effetti di un divieto d'ingresso possono essere notificate in una scheda informativa generalizzata.***

Or. en

Emendamento 864
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o come atto distinto. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.	3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o come atto distinto. Esso è notificato al cittadino di paese terzo***. La notifica può essere fornita in formato standardizzato e tradotta con strumenti di traduzione assistita, a condizione che lo sia*** in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

Or. en

Emendamento 865
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto ***come parte della decisione di rimpatrio o come atto distinto***. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si ***può*** ragionevolmente ***supporre*** tale.	3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si ***suppone*** ragionevolmente tale.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire quando può essere emesso un divieto d'ingresso. Tale decisione deve essere emessa per iscritto, in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende, si veda l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulla procedura di asilo.

Emendamento 866
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o come atto distinto. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile ***o che si può ragionevolmente supporre tale***.	3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o come atto distinto. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile.

Or. en

Emendamento 867
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o come atto distinto. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile ***o che si può ragionevolmente supporre tale***.	3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o come atto distinto. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile.

Or. en

Emendamento 868
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di	3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di

rimpatrio ***o come atto distinto***. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.	rimpatrio. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

Or. en

Emendamento 869
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, ed evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato, le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questa disposizione è ingiustificata. I divieti d'ingresso dovrebbero accompagnare una decisione scritta di rimpatrio e non creare un vuoto giuridico. La partenza volontaria dovrebbe sempre essere considerata prioritaria, ma non con l'imposizione di un divieto d'ingresso in assenza di una decisione di rimpatrio. Inoltre, non è chiaro se la base giuridica comprenda i divieti d'ingresso non connessi al rimpatrio o all'allontanamento.

Emendamento 870
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, ed evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato, le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 871
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Se giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, ed evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato,*** le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di	4. Le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.

verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 872
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Se giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, ed*** evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato, le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.	4. Evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato, le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 873
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Se giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di***	4. Evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato, le autorità competenti

proporzionalità e dei diritti di difesa, ed evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato, le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.

possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 874
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Se giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, ed evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato,*** le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.	4. Le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399. ***In questi casi il divieto d'ingresso può essere imposto e notificato dopo che il cittadino di paese terzo abbia lasciato il territorio degli Stati membri, evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato.***

Or. en

Emendamento 875

Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare lasci il territorio degli Stati membri prima che sia emessa una decisione di rimpatrio, le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere la decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 876
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, gli Stati membri possono imporre un divieto d'ingresso dopo che il cittadino di paese terzo ha lasciato il territorio.

Or. en

Emendamento 877
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Se i motivi per emettere un divieto d'ingresso sono emersi dopo l'emissione

	di una decisione di rimpatrio, le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una nuova decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 878
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In casi individuali le autorità competenti possono astenersi dall'emettere un divieto d'ingresso per motivi umanitari o se il cittadino di paese terzo coopera debitamente con le autorità competenti, anche iscrivendosi a un programma di rimpatrio e reintegrazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 879
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In casi individuali le autorità competenti possono astenersi dall'emettere un divieto d'ingresso per motivi umanitari o se il cittadino di paese terzo coopera debitamente con le autorità competenti, anche iscrivendosi a un programma di rimpatrio e reintegrazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 880
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In casi individuali le autorità competenti possono astenersi dall'emettere un divieto d'ingresso per motivi umanitari o se il cittadino di paese terzo coopera debitamente con le autorità competenti, anche iscrivendosi a un programma di rimpatrio e reintegrazione.	5. In casi individuali le autorità competenti possono astenersi dall'emettere un divieto d'ingresso per motivi umanitari***, se il cittadino di paese terzo è una vittima della tratta di esseri umani*** o se il cittadino di paese terzo coopera debitamente con le autorità competenti, anche iscrivendosi a un programma di rimpatrio e reintegrazione.

Or. en

Emendamento 881
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***In casi individuali*** le autorità competenti possono astenersi dall'emettere un divieto d'ingresso ***per motivi umanitari o*** se il cittadino di paese terzo coopera debitamente con le autorità competenti, anche iscrivendosi a un programma di rimpatrio e reintegrazione.	5. Le autorità competenti possono astenersi dall'emettere un divieto d'ingresso se il cittadino di paese terzo coopera debitamente con le autorità competenti, anche iscrivendosi a un programma di rimpatrio e reintegrazione.

Or. fr

Emendamento 882
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In casi individuali le autorità competenti ***possono astenersi dall'emettere*** un divieto d'ingresso per motivi umanitari o se il cittadino di paese terzo ***coopera debitamente con le autorità competenti, anche iscrivendosi*** a un programma di rimpatrio e reintegrazione.	5. In casi individuali le autorità competenti ***non emettono*** un divieto d'ingresso per motivi umanitari***, in caso di minori*** o se il cittadino di paese terzo ***sta partecipando*** a un programma di rimpatrio e reintegrazione.

Or. en

Emendamento 883
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In casi ***individuali*** le autorità competenti possono astenersi dall'emettere un divieto d'ingresso ***per motivi umanitari o se il cittadino di paese terzo coopera debitamente con le autorità competenti, anche iscrivendosi a un programma di rimpatrio e reintegrazione***.	5. In casi ***eccezionali e in circostanze debitamente giustificate, in particolare per motivi umanitari,*** le autorità competenti possono***, conformemente al diritto nazionale,*** astenersi dall'emettere un divieto d'ingresso ***oppure possono emettere un divieto d'ingresso di durata minima inferiore***.

Or. en

Emendamento 884
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In casi individuali le autorità competenti possono ***astenersi dall'*** emettere un divieto d'ingresso per motivi umanitari o se il ***cittadino di paese terzo***	5. In casi individuali le autorità competenti possono ***decidere di non*** emettere un divieto d'ingresso per motivi umanitari o se il ***rimpatriando*** coopera

coopera debitamente con le autorità ***competenti***, anche iscrivendosi a un programma di rimpatrio e reintegrazione.	debitamente con le autorità ***di rimpatrio***, anche iscrivendosi a un programma di rimpatrio e reintegrazione.

Or. en

Emendamento 885
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto nazionale la possibilità di ridurre la durata di un divieto d'ingresso di un massimo della metà della sua durata iniziale, qualora il cittadino di paese terzo abbia volontariamente e pienamente rispettato la decisione di rimpatrio entro il periodo di partenza ivi specificato.

Or. en

Emendamento 886
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e non supera i dieci anni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 887
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e non supera i dieci anni.	6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e non supera i dieci anni. ***A tal fine, le autorità competenti possono tenere conto della natura e della gravità del comportamento che ha portato al soggiorno irregolare o a precedenti misure di esecuzione, compresi i casi in cui il cittadino di paese terzo è partito volontariamente dopo un soggiorno irregolare superiore a 180 giorni ma inferiore a un anno, per i quali può essere opportuno un divieto d'ingresso fino a tre anni. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), è possibile emettere un divieto d'ingresso sulla base di una valutazione individuale e di motivazioni debitamente circostanziate, per un periodo massimo di 20 anni, qualora tale durata sia necessaria per impedire ulteriormente il rientro nel territorio degli Stati membri. Nel caso di comportamenti che costituiscono una minaccia grave, dimostrabile e persistente per la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, le autorità competenti possono, sulla base di una valutazione proporzionata del pericolo, imporre un divieto d'ingresso fino a 20 anni o, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate relative alla gravità e alla persistenza di tale minaccia, un divieto d'ingresso a tempo indeterminato.***

Or. en

Emendamento 888
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e non supera i dieci anni.	6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e non supera i dieci anni. ***Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), è possibile emettere un divieto d'ingresso per un periodo massimo di 20 anni tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità competenti che giustificano la necessità di impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che gli Stati membri abbiano la possibilità di emettere un divieto d'ingresso a tempo indeterminato nei casi in cui un cittadino di paese terzo rappresenti una minaccia grave e persistente per la sicurezza. Sebbene l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 16, paragrafo 3, limitino la durata massima di un divieto d'ingresso, alcuni casi che coinvolgono persone ad alto rischio richiedono una risposta preventiva più solida e a lungo termine. Consentire un divieto d'ingresso senza stabilire una data per il termine, ove debitamente giustificato e proporzionato, offre agli Stati membri la flessibilità necessaria per affrontare le situazioni in cui è improbabile che il pericolo per la sicurezza diminuisca entro un termine prevedibile. La possibilità di imporre un divieto d'ingresso a tempo indeterminato rimane strettamente subordinata a una valutazione individualizzata, al rispetto dei diritti e delle garanzie fondamentali e a un riesame periodico a norma del diritto nazionale, per garantire che la misura non persista più a lungo della minaccia sottostante. Questo approccio rafforza la protezione della sicurezza interna, pur mantenendo il pieno rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità.

Emendamento 889
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La durata del divieto d'ingresso è determinata ***tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale*** e non supera i ***dieci*** anni.	6. ***Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a),*** la durata del divieto d'ingresso è determinata e non supera i ***40*** anni. ***Gli Stati membri sono incoraggiati ad attuare nel diritto nazionale divieti d'ingresso minimi correlati alla minaccia dell'individuo, in particolare:***

Or. en

Emendamento 890
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La durata del divieto d'ingresso è determinata ***tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e non supera i*** dieci anni.	6. La durata del divieto d'ingresso è determinata ***per*** dieci anni. ***In casi giustificati, tenuto conto della sicurezza dello Stato membro, un divieto d'ingresso può essere imposto per un periodo più lungo, come stabilito dal diritto nazionale.***

Or. en

Emendamento 891
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale ***e non supera i dieci*** anni.	6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale ***per un periodo minimo di sette*** anni ***fino a un massimo di tutta la vita***.

Or. en

Emendamento 892
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e ***non supera i dieci*** anni.	6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e ***fino a un massimo iniziale di cinque*** anni.

Or. en

Motivazione

La durata massima di cui al paragrafo 6 è un massimo iniziale. Dieci anni sono chiaramente sproporzionati.

Emendamento 893
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e ***non supera i dieci anni***.	6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e ***può essere pronunciata a vita***.

Or. fr

Emendamento 894
Milan Uhrík

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e non ***supera i dieci*** anni.	6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e non ***è inferiore ai 20*** anni.

Or. en

Emendamento 895
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e non supera i ***dieci*** anni.	6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e non supera i ***cinque*** anni.

Or. en

Emendamento 896
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale ***e non supera i dieci anni***.	6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale.

Or. en

Emendamento 897

Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a. se il cittadino di paese terzo non ha rispettato l'obbligo di rimpatrio entro i termini fissati a norma dell'articolo 12, gli Stati membri possono stabilire un divieto d'ingresso di almeno cinque anni;
	b. se il cittadino di paese terzo è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 13, gli Stati membri possono stabilire un divieto d'ingresso di almeno 20 anni;
	c. se il cittadino di paese terzo costituisce un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16, gli Stati membri possono stabilire un divieto d'ingresso di almeno 40 anni;
	d. se il cittadino di paese terzo rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio o ha commesso crimini di guerra, come definiti all'articolo 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, del 17 luglio 1998, gli Stati membri possono stabilire un divieto d'ingresso di almeno 80 anni;
	e. le lettere da a) a d) non impediscono agli Stati membri di emettere un divieto d'ingresso a tempo indeterminato in qualsiasi categoria al fine di tutelare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

Or. en

Emendamento 898
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Fatto salvo il paragrafo 2, i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16, sono oggetto di un divieto d'ingresso a vita.

Or. en

Emendamento 899
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La durata del divieto d'ingresso ai sensi del paragrafo 6 può essere prorogata per periodi successivi della durata massima di cinque anni. Tale proroga si basa su una valutazione individuale che tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità competenti che giustificano la necessità di impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 900
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

7. La durata del divieto d'ingresso ai sensi del paragrafo 6 può essere prorogata per periodi successivi della durata massima di cinque anni. Tale proroga ***si basa su*** una valutazione individuale che tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità competenti che giustificano la necessità di impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.	7. La durata del divieto d'ingresso ai sensi del paragrafo 6 può essere prorogata per periodi successivi della durata massima di cinque anni ***fino a un massimo complessivo di 15 anni***. Tale proroga ***è concessa mediante decisione scritta suscettibile di controllo giurisdizionale, sulla base di*** una valutazione individuale che tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità competenti che giustificano la necessità di impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri. ***Tale proroga è notificata al cittadino di paese terzo in conformità del paragrafo 2.***

Or. en

Motivazione

Poiché il divieto d'ingresso iniziale sarà collegato a una decisione di rimpatrio, è possibile esercitare il diritto a un ricorso effettivo contro tale decisione. In caso di proroga del divieto d'ingresso, il collegamento con la decisione di rimpatrio è interrotto ed è necessaria una nuova decisione per iscritto.

Emendamento 901
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La durata del divieto d'ingresso ***ai sensi del paragrafo 6*** può essere prorogata per ***periodi successivi della durata massima di cinque anni. Tale proroga si basa su una valutazione individuale che tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità competenti che giustificano la necessità di*** impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di	7. La durata del divieto d'ingresso può essere prorogata per impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.

paese terzo nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 902
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La durata del divieto d'ingresso ai sensi del paragrafo 6 può essere prorogata per ***periodi successivi della durata massima di*** cinque anni. Tale proroga ***si basa*** su una valutazione individuale che tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità competenti che giustificano la necessità di impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.	7. La durata del divieto d'ingresso ai sensi del paragrafo 6 può essere prorogata per ***un periodo non superiore a*** cinque anni ***qualora il cittadino di paese terzo costituisca un pericolo grave, reale e imminente per la sicurezza interna***. Tale proroga ***e la sua durata si basano*** su una valutazione individuale che tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità competenti che giustificano la necessità di impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 903
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La durata del divieto d'ingresso ai sensi ***del paragrafo 6*** può essere prorogata per periodi successivi della durata massima di cinque anni. Tale proroga si basa su una valutazione individuale che tiene	7. La durata del divieto d'ingresso ai sensi ***dei paragrafi 1 e 2*** può essere prorogata per periodi successivi della durata massima di cinque anni. Tale proroga si basa su una valutazione

debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità competenti che giustificano la necessità di impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.	individuale che tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità competenti che giustificano la necessità di impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 904
Milan Uhrík

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La durata del divieto d'ingresso ai sensi del paragrafo 6 può essere prorogata per periodi successivi della durata ***massima*** di cinque anni. Tale proroga si basa su una valutazione individuale che tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità competenti che giustificano la necessità di impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.	7. La durata del divieto d'ingresso ai sensi del paragrafo 6 può essere prorogata per periodi successivi della durata ***minima*** di cinque anni. Tale proroga si basa su una valutazione individuale che tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità competenti che giustificano la necessità di impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 905
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La durata del divieto d'ingresso ai sensi del paragrafo 6 può essere prorogata per periodi successivi della durata ***massima***	7. La durata del divieto d'ingresso ai sensi del paragrafo 6 può essere prorogata per periodi successivi della durata di

di cinque anni. Tale proroga si basa su una valutazione individuale che tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità ***competenti*** che giustificano la necessità di impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.	cinque anni. Tale proroga si basa su una valutazione individuale che tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità ***nazionali*** che giustificano la necessità di impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 906
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli Stati membri possono imporre un divieto d'ingresso permanente alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, laddove ciò sia giustificato e proporzionato alla luce del pericolo per la sicurezza rappresentato dal cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 907
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il periodo di divieto d'ingresso decorre dalla data in cui il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 908
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il periodo di divieto d'ingresso decorre dalla data in cui il ***cittadino di paese terzo*** lascia il territorio degli Stati membri.	8. Il periodo di divieto d'ingresso decorre dalla data in cui il ***rimpatriando*** lascia il territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 909
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Revoca, sospensione o riduzione della durata del divieto d'ingresso	
1. Il divieto d'ingresso può essere revocato, sospeso o abbreviato se il cittadino di paese terzo:	
a. dimostra di essere rimpatriato volontariamente in ottemperanza a una decisione di rimpatrio;	
b. non è mai stato destinatario in passato di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento;	
c. non è entrato nel territorio di uno Stato membro mentre era in vigore un divieto d'ingresso.	

2. Il divieto d'ingresso può inoltre essere revocato, sospeso o abbreviato in casi individuali giustificati, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

3. Al cittadino di paese terzo è concessa la possibilità di chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della durata di un divieto d'ingresso.

Or. en

Motivazione

La questione è ora affrontata all'articolo 10.

Emendamento 910
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Revoca***, sospensione*** o riduzione della durata del divieto d'ingresso	Revoca o riduzione della durata del divieto d'ingresso

Or. en

Emendamento 911
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il*** divieto d'ingresso ***può essere revocato, sospeso o abbreviato se il*** cittadino di paese terzo:	1. ***Uno Stato membro può revocare, sospendere o abbreviare la durata di un*** divieto d'ingresso ***in qualsiasi momento in base a una valutazione individuale della situazione del*** cittadino di paese terzo***. Tale valutazione tiene conto di quanto segue***:

Or. en

Emendamento 912
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il divieto d'ingresso può essere revocato***, sospeso*** o abbreviato ***se*** il cittadino di paese terzo***:***	1. Il divieto d'ingresso può essere revocato o abbreviato ***dallo Stato membro di emissione solo nei casi in cui*** il cittadino di paese terzo ***dimostra di essere rimpatriato volontariamente in ottemperanza a una decisione di rimpatrio.***

Or. en

Emendamento 913
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il divieto d'ingresso può essere revocato, sospeso o abbreviato se il cittadino di paese terzo***:***	1. Il divieto d'ingresso può essere revocato, sospeso o abbreviato ***dallo Stato membro di emissione*** se il cittadino di paese terzo ***dimostra di essere rimpatriato volontariamente in ottemperanza a una decisione di rimpatrio.***

Or. en

Emendamento 914
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il divieto d'ingresso ***può essere*** revocato***, sospeso o abbreviato*** se il cittadino di paese terzo***:***	1. Il divieto d'ingresso ***emesso a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) o b) è*** revocato se il cittadino di paese terzo ***dimostra di essere rimpatriato volontariamente in ottemperanza a una decisione di rimpatrio.***

Or. en

Emendamento 915
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. dimostra di essere rimpatriato volontariamente in ottemperanza a una decisione di rimpatrio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 916
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. dimostra di essere rimpatriato volontariamente in ottemperanza a una decisione di rimpatrio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 917
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. dimostra di essere rimpatriato volontariamente in ottemperanza a una decisione di rimpatrio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 918
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. ***dimostra di essere rimpatriato volontariamente*** in ottemperanza a una decisione di rimpatrio;	a. ***accetta l'obbligo di lasciare il territorio e ha lasciato il territorio*** in ottemperanza a una decisione di rimpatrio;

Or. en

Motivazione

Rimpatrio accettato invece di rimpatrio volontario. La decisione di lasciare il territorio non è volontaria, è il rispetto di un obbligo.

Emendamento 919
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. non è mai stato destinatario in passato di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 920
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. non è mai stato destinatario in passato di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 921
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. non è mai stato destinatario in passato di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 922
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. non è mai stato destinatario in passato di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 923
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. ***non*** è ***mai*** stato destinatario in passato di una decisione di rimpatrio ***o di un provvedimento di allontanamento***;	b. è ***già*** stato destinatario in passato di una decisione di rimpatrio;

Or. en

Motivazione

Il provvedimento di allontanamento è un'estensione della decisione di rimpatrio. Includere entrambi è fonte di confusione, come se un rimpatriando potesse avere un provvedimento di allontanamento senza una decisione di rimpatrio.

Emendamento 924
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis. prende in carico il pagamento delle spese di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 925
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c. non è entrato nel territorio di uno Stato membro mentre era in vigore un divieto d'ingresso.		***soppresso***

Or. en

Emendamento 926
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non è entrato nel territorio di uno Stato membro mentre era in vigore un divieto d'ingresso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 927
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non è entrato nel territorio di uno Stato membro mentre era in vigore un divieto d'ingresso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 928
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non è entrato nel territorio di uno Stato membro mentre era in vigore un divieto d'ingresso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 929
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non è entrato nel territorio di uno Stato membro mentre era in vigore un divieto d'ingresso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 930
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. ***non*** è entrato nel territorio di uno Stato membro mentre era in vigore un divieto d'ingresso.	c. è entrato nel territorio di uno Stato membro mentre era in vigore un divieto d'ingresso ***di cui non era a conoscenza***.

Or. en

Motivazione

Se la persona non era a conoscenza dell'esistenza di un divieto d'ingresso, questo non può essere opposto nei suoi confronti.

Emendamento 931

Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. sussistono motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che giustificano la revoca, la sospensione o la riduzione della durata del divieto d'ingresso.

Or. en

Motivazione

È opportuno tenere conto di tutti gli elementi che possono incidere sulla decisione di revocare, sospendere o abbreviare un divieto d'ingresso, affinché le autorità degli Stati membri possano adottare decisioni proporzionate in relazione ai divieti d'ingresso.

Emendamento 932
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il divieto d'ingresso può inoltre essere revocato, sospeso o abbreviato in casi individuali giustificati, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 933
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il divieto d'ingresso può inoltre essere revocato, sospeso o abbreviato in casi individuali giustificati, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 934
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il divieto d'ingresso ***può inoltre essere*** revocato***,*** sospeso ***o abbreviato in casi individuali giustificati, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti***.	2. ***Qualora*** il divieto d'ingresso ***sia*** revocato ***o*** sospeso ***conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro provvede affinché la segnalazione corrispondente nel sistema d'informazione di Schengen sia immediatamente cancellata a norma dell'articolo 40 del regolamento 2018/1861***.

Or. en

Motivazione

Data la maggiore prevalenza dei divieti d'ingresso, è essenziale garantire che le segnalazioni SIS sui divieti d'ingresso siano rimosse non appena un divieto d'ingresso è sospeso o revocato.

Emendamento 935
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Il*** divieto d'ingresso ***può inoltre essere revocato, sospeso o abbreviato*** in	2. ***L'autorità competente può a sua discrezione revocare, sospendere o ridurre***

casi individuali giustificati, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.	***la durata del*** divieto d'ingresso in casi individuali giustificati, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Or. en

Emendamento 936
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il divieto d'ingresso ***può*** inoltre ***essere*** revocato, sospeso o abbreviato in casi individuali giustificati, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.	2. Il divieto d'ingresso ***è*** inoltre revocato, sospeso o abbreviato ***ove necessario,*** in casi individuali giustificati, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Or. en

Emendamento 937
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il divieto d'ingresso può ***inoltre*** essere revocato, sospeso o abbreviato in casi individuali giustificati***, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti***.	2. Il divieto d'ingresso***, su richiesta debitamente motivata del cittadino di paese terzo,*** può essere revocato, sospeso o abbreviato in casi individuali giustificati.

Or. en

Emendamento 938
Mary Khan

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il divieto d'ingresso può inoltre essere revocato***, sospeso*** o abbreviato in casi individuali giustificati***, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti***.	2. Il divieto d'ingresso può inoltre essere revocato o abbreviato in casi individuali ***debitamente*** giustificati ***ed eccezionali, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 2 bis***.

Or. en

Emendamento 939
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il divieto d'ingresso non può essere revocato né abbreviato se il cittadino di paese terzo:
	a. è stato oggetto di un divieto d'ingresso a vita, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6;
	b. costituisce, o si ritiene che possa ragionevolmente costituire, una minaccia per la sicurezza nazionale o la pubblica sicurezza.

Or. en

Emendamento 940
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il cittadino di paese terzo che rientra nell'ambito dell'articolo 16, paragrafo 1, non può beneficiare della

revoca, della sospensione o della riduzione della durata del divieto d'ingresso.

Or. en

Emendamento 941
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al cittadino di paese terzo è concessa la possibilità di chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della durata di un divieto d'ingresso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 942
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al cittadino di paese terzo è concessa la possibilità di chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della durata di un divieto d'ingresso.	3. Al cittadino di paese terzo è concessa la possibilità di chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della durata di un divieto d'ingresso. ***Un cittadino di paese terzo al quale è stato vietato l'ingresso per un periodo superiore a dieci anni a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, o dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), può, cinque anni dopo la sua partenza dagli Stati membri, chiedere allo Stato membro di emissione di rivalutare se il divieto d'ingresso possa essere revocato, sospeso o abbreviato, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, compreso, se del caso, il fatto che la persona continui a costituire un pericolo***

per la sicurezza a norma dell'articolo 16 e che la misura rimanga necessaria per impedire l'ingresso nel territorio degli Stati membri. Tale richiesta deve essere debitamente motivata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che gli Stati membri abbiano la possibilità di emettere un divieto d'ingresso a tempo indeterminato nei casi in cui un cittadino di paese terzo rappresenti una minaccia grave e persistente per la sicurezza. Sebbene l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 16, paragrafo 3, limitino la durata massima di un divieto d'ingresso, alcuni casi che coinvolgono persone ad alto rischio richiedono una risposta preventiva più solida e a lungo termine. Consentire un divieto d'ingresso senza una data di scadenza fissa, ove debitamente giustificato e proporzionato, offre agli Stati membri la flessibilità necessaria per affrontare le situazioni in cui è improbabile che il rischio per la sicurezza diminuisca entro un termine prevedibile. La possibilità di imporre un divieto d'ingresso a tempo indeterminato rimane strettamente subordinata a una valutazione individualizzata, al rispetto dei diritti e delle garanzie fondamentali e a un riesame periodico a norma del diritto nazionale, per garantire che la misura non persista più a lungo della minaccia sottostante. Questo approccio rafforza la protezione della sicurezza interna, pur mantenendo il pieno rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità.

Emendamento 943
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Al*** cittadino di paese terzo ***è concessa la possibilità di*** chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della durata di un divieto d'ingresso.	3. ***Il*** cittadino di paese terzo ***può*** chiedere***, in maniera debitamente motivata,*** la revoca, la sospensione o la riduzione della durata di un divieto d'ingresso***, a condizione che abbia ottemperato alla decisione di rimpatrio, fatto salvo il paragrafo 4, e che gli sia stato imposto un divieto d'ingresso superiore a dieci anni a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, o dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). La decisione tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, compreso, se del caso, il fatto che il cittadino di paese terzo***

costituisca un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16 e che il divieto d'ingresso rimanga necessario per impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 944
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Al*** cittadino di paese terzo ***è concessa la possibilità di chiedere*** la revoca***, la sospensione*** o la riduzione della durata di un divieto d'ingresso.	3. ***Il*** cittadino di paese terzo ***può presentare una richiesta scritta debitamente motivata nella lingua dello Stato membro di emissione, chiedendo*** la revoca o la riduzione della durata di un divieto d'ingresso. ***I cittadini di paesi terzi possono avere il diritto, una sola volta, di chiedere la revoca di un divieto d'ingresso o la riduzione della sua durata. Le successive richieste aventi lo stesso scopo sono irricevibili.***

Or. en

Emendamento 945
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al cittadino di paese terzo è concessa la possibilità di chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della durata di un divieto d'ingresso.	3. Al cittadino di paese terzo è concessa la possibilità di chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della durata di un divieto d'ingresso***, anche dopo aver lasciato il territorio dello Stato membro di emissione***.

Or. en

Emendamento 946
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al cittadino di paese terzo è concessa la possibilità di chiedere ***la revoca, la sospensione o*** la riduzione della durata di un divieto d'ingresso.	3. Al cittadino di paese terzo è concessa la possibilità di chiedere la riduzione della durata di un divieto d'ingresso.

Or. fr

Emendamento 947
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono subordinare la revoca di un divieto d'ingresso:
	i) al rimborso delle spese di allontanamento del cittadino di paese terzo;
	ii) all'obbligo di richiedere un visto, in particolare nei casi in cui il paese terzo abbia precedentemente beneficiato dell'esenzione dal visto, che è concesso subordinatamente al pagamento anticipato di una cauzione per il visto almeno equivalente al costo precedente dell'allontanamento del cittadino di paese terzo. Le condizioni per il pagamento, la trattenuta, la decadenza e il rimborso della cauzione sono stabilite dalla legislazione nazionale. Qualsiasi successiva violazione delle norme

nazionali o in materia di immigrazione, compresi l'ingresso illegale, il soggiorno fuoritermine o la condotta criminosa, comporta la perdita automatica della cauzione.

Or. en

Emendamento 948
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La procedura di revoca, sospensione o riduzione della durata di un divieto d'ingresso è stabilita dal diritto nazionale e prevede una procedura accessibile per i cittadini di paesi terzi che hanno già lasciato il territorio dell'UE. Tale procedura è comunicata al cittadino di paese terzo per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali.

Or. en

Emendamento 949
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale la procedura di revoca, sospensione o riduzione della durata di un divieto d'ingresso. La procedura è aperta

ai cittadini di paesi terzi che hanno già lasciato il territorio dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Per consentire ai cittadini di paesi terzi di comprendere le norme relative ai divieti d'ingresso e alla riduzione della durata, alla sospensione o alla revoca di tali divieti, è necessario disporre di una procedura a livello nazionale.

Emendamento 950
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La procedura di revoca, sospensione o riduzione della durata del divieto d'ingresso è statuita nel diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 951
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Capo II – sezione 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esecuzione del rimpatrio	Rimpatrio ***volontario e monitoraggio dei diritti fondamentali***

Or. en

Emendamento 952
Mélissa Camara

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 12	***soppresso***
Allontanamento	
1. Il cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio è allontanato quando:	
a. rifiuta di cooperare con le autorità durante la procedura di rimpatrio;	
b. si sposta in un altro Stato membro senza autorizzazione, anche durante il periodo stabilito a norma dell'articolo 13;	
c. rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16;	
d. non ha lasciato il territorio degli Stati membri entro la data stabilita conformemente all'articolo 13.	
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono emettere per iscritto una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l'allontanamento.	
3. Le autorità competenti valutano il rispetto del principio di non respingimento in relazione al paese di rimpatrio. Esse possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente esaminato. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale.	
4. Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate e in ogni caso non devono superare la soglia dell'uso ragionevole della forza. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale, in osservanza dei diritti	

fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo interessato.

5. Nell'effettuare l'allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea che figurano nell'allegato della decisione 2004/573/CE del Consiglio[26].

6. In casi debitamente giustificati e quando il cittadino di paese terzo sta chiaramente cooperando, le autorità competenti possono decidere di indicare una data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri conformemente all'articolo 13. In tali circostanze, le autorità competenti controllano attentamente l'osservanza dell'obbligo da parte del cittadino di paese terzo, anche organizzando l'assistenza al trasporto verso il pertinente punto di partenza dall'Unione.

[26] Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/573/oj).

Or. en

Emendamento 953
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 12	***soppresso***

Allontanamento

1. Il cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio è allontanato quando:

a. rifiuta di cooperare con le autorità durante la procedura di rimpatrio;

b. si sposta in un altro Stato membro senza autorizzazione, anche durante il periodo stabilito a norma dell'articolo 13;

c. rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16;

d. non ha lasciato il territorio degli Stati membri entro la data stabilita conformemente all'articolo 13.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono emettere per iscritto una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l'allontanamento.

3. Le autorità competenti valutano il rispetto del principio di non respingimento in relazione al paese di rimpatrio. Esse possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente esaminato. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale.

4. Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate e in ogni caso non devono superare la soglia dell'uso ragionevole della forza. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale, in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo interessato.

5. Nell'effettuare l'allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto

degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea che figurano nell'allegato della decisione 2004/573/CE del Consiglio[26].

6. In casi debitamente giustificati e quando il cittadino di paese terzo sta chiaramente cooperando, le autorità competenti possono decidere di indicare una data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri conformemente all'articolo 13. In tali circostanze, le autorità competenti controllano attentamente l'osservanza dell'obbligo da parte del cittadino di paese terzo, anche organizzando l'assistenza al trasporto verso il pertinente punto di partenza dall'Unione.

[26] Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/573/oj).

Or. en

Emendamento 954
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 12	***soppresso***
Allontanamento	
1. Il cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio è allontanato	

quando:

a. rifiuta di cooperare con le autorità durante la procedura di rimpatrio;

b. si sposta in un altro Stato membro senza autorizzazione, anche durante il periodo stabilito a norma dell'articolo 13;

c. rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16;

d. non ha lasciato il territorio degli Stati membri entro la data stabilita conformemente all'articolo 13.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono emettere per iscritto una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l'allontanamento.

3. Le autorità competenti valutano il rispetto del principio di non respingimento in relazione al paese di rimpatrio. Esse possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente esaminato. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale.

4. Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate e in ogni caso non devono superare la soglia dell'uso ragionevole della forza. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale, in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo interessato.

5. Nell'effettuare l'allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via

aerea che figurano nell'allegato della decisione 2004/573/CE del Consiglio[26].

6. In casi debitamente giustificati e quando il cittadino di paese terzo sta chiaramente cooperando, le autorità competenti possono decidere di indicare una data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri conformemente all'articolo 13. In tali circostanze, le autorità competenti controllano attentamente l'osservanza dell'obbligo da parte del cittadino di paese terzo, anche organizzando l'assistenza al trasporto verso il pertinente punto di partenza dall'Unione.

[26] Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/573/oj).

Or. en

Motivazione

Ripresentato come articolo 13 bis.

Emendamento 955
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Il presente articolo si applica qualora un cittadino di paese terzo non abbia rispettato l'obbligo di rimpatrio entro il termine per la partenza volontaria stabilito nella decisione di rimpatrio a

norma dell'articolo 7, o qualora tale decisione imponga l'obbligo di rimpatrio immediato.

Or. en

Motivazione

Per garantire la certezza del diritto e ridurre gli oneri amministrativi, si propone la seguente struttura.

– Conformità: una persona che ottempera all'obbligo di lasciare il territorio, rispetta i termini della decisione di rimpatrio (articolo 7).

– Mancata conformità: una persona che non parte, diventa, per questo solo fatto, oggetto di allontanamento (articolo 12). Tale status consente di applicare direttamente il trattenimento o una misura alternativa.

– Principio fondamentale: fatta salva l'applicazione di tali misure, alla persona non è preclusa la possibilità di ottemperare alla decisione di rimpatrio in qualsiasi momento.

Emendamento 956
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio è allontanato quando:	***soppresso***
a. rifiuta di cooperare con le autorità durante la procedura di rimpatrio;	
b. si sposta in un altro Stato membro senza autorizzazione, anche durante il periodo stabilito a norma dell'articolo 13;	
c. rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16;	
d. non ha lasciato il territorio degli Stati membri entro la data stabilita conformemente all'articolo 13.	

Or. en

Emendamento 957
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. rifiuta di cooperare con le autorità durante la procedura di rimpatrio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 958
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. rifiuta di cooperare con le autorità durante la procedura di rimpatrio;	a. rifiuta di cooperare con le autorità durante la procedura di rimpatrio***, conformemente agli obblighi di cui all'articolo 21***;

Or. en

Emendamento 959
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. ***rifiuta*** di ***cooperare con le autorità durante la procedura di rimpatrio***;	a. ***non ha ottemperato all'obbligo*** di ***lasciare il territorio in conformità dell'articolo 7***;

Or. en

Emendamento 960
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. rifiuta di cooperare con le autorità ***durante la procedura di rimpatrio***;	a. rifiuta di cooperare con le autorità;

Or. en

Emendamento 961
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis. non coopera con le autorità;

Or. en

Emendamento 962
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. si sposta in un altro Stato membro senza autorizzazione, anche durante il periodo stabilito a norma dell'articolo 13;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 963
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. ***si sposta*** in un altro Stato membro ***senza autorizzazione***, anche durante il periodo stabilito a norma dell'articolo 13;	b. ***lascia il territorio dello Stato membro ed entra*** in un altro Stato membro, anche durante il periodo stabilito a norma dell'articolo 13;

Or. en

Emendamento 964
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. ***non ha lasciato il territorio degli Stati membri entro la data stabilita*** conformemente all'articolo ***13.***	d. ***si sposta in un altro Stato membro senza autorizzazione, anche durante il periodo stabilito*** conformemente all'articolo ***7;***

Or. en

Emendamento 965
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis. le autorità competenti ritengono che l'allontanamento sia necessario e proporzionato, conformemente al diritto nazionale, per motivi diversi da quelli elencati alle lettere da a) a d);

Or. en

Emendamento 966
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis. ha fornito alle autorità competenti informazioni false, fuorvianti o intenzionalmente travisate sulla sua età;

Or. en

Emendamento 967
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis. il diritto nazionale dispone di allontanare il cittadino di paese terzo per motivi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d);

Or. en

Emendamento 968
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis. sussistono altri motivi nel diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 969
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter. non ha ottemperato all'obbligo di rimpatrio entro il periodo di partenza volontaria stabilito nella decisione di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 970
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter. lo Stato membro ritiene necessario, come previsto dal diritto nazionale, allontanare il cittadino di paese terzo per motivi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d);

Or. en

Emendamento 971
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quater. Se non è stato precedentemente determinato un paese di rimpatrio, lo Stato membro determina uno o più paesi di rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, punto 3, prima di procedere all'allontanamento;

Or. en

Emendamento 972
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quater. lo Stato membro ritiene necessario, come previsto dal diritto nazionale, allontanare il cittadino di paese terzo per motivi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f);

Or. en

Emendamento 973
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio può essere allontanato quando:
	a. rifiuta di cooperare con le autorità durante la procedura di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 974
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. ***Le*** autorità competenti ***degli Stati membri possono emettere*** per iscritto ***una*** decisione o ***un*** atto amministrativo o giudiziario distinto ***che ordini l'allontanamento***.	2. ***Un provvedimento di allontanamento è emesso dalle*** autorità competenti ***nei confronti di qualsiasi cittadino di paese terzo che sia oggetto di allontanamento. Il provvedimento di allontanamento è emesso*** per iscritto ***nella stessa*** decisione ***di rimpatrio*** o ***con*** atto amministrativo o giudiziario distinto.

Or. en

Emendamento 975
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono emettere ***per iscritto*** una decisione o ***un*** atto amministrativo o giudiziario distinto ***che ordini l'allontanamento***.	2. Le autorità competenti degli Stati membri possono emettere ***una decisione di allontanamento contestualmente a*** una decisione ***di rimpatrio in un'unica decisione o*** atto amministrativo o giudiziario***, o in un*** distinto ***atto amministrativo o giudiziario***.

Or. en

Emendamento 976
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se un'autorità competente emette una decisione di allontanamento, e se il paese di rimpatrio non è stato precedentemente determinato, la decisione di allontanamento indica uno o più paesi di rimpatrio di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 977
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Se è emessa una decisione di allontanamento, essa è motivata in fatto e in diritto. La decisione di allontanamento è notificata al cittadino di paese terzo quanto prima possibile conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 978
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Se è emessa una decisione di allontanamento, al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di allontanamento, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale. Gli Stati membri possono utilizzare schede informative o traduzioni generalizzate, comprese le traduzioni generate automaticamente.

Or. en

Emendamento 979
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti valutano il rispetto del principio di non respingimento in relazione al paese di rimpatrio. Esse possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente esaminato. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 980
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti valutano il rispetto del principio di non respingimento in relazione al paese di rimpatrio. Esse possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente esaminato. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla	***soppresso***

sua situazione personale.

Or. en

Emendamento 981
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità ***competenti valutano*** il rispetto del principio di non respingimento in relazione ***al paese di rimpatrio. Esse possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente esaminato***. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali ***elementi*** pertinenti ***relativi*** alla sua situazione personale.	3. ***Quando il cittadino di paese terzo segnala che l'allontanamento violerebbe il principio di non respingimento o*** le autorità ***dello Stato membro vengono a conoscenza di segnalazioni pertinenti in tal senso, lo Stato membro sottopone il cittadino di paese terzo alla procedura appropriata (compresa la procedura di asilo di cui al regolamento 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e che abroga la direttiva 2013/32/UE) o valuta in altro modo*** il rispetto del principio di non respingimento in relazione ***all'allontanamento***. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali ***informazioni*** pertinenti ***relative*** alla sua situazione personale ***a suffragio della sua asserzione secondo cui l'allontanamento violerebbe il principio di non respingimento***. ***Gli Stati membri possono basarsi su un'eventuale precedente valutazione del rischio di violazione del principio di non respingimento o tenerne conto. Una nuova valutazione del rischio di violazione del principio di non respingimento è effettuata solo se sono state comprovate nuove informazioni pertinenti.***

Or. en

Emendamento 982
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti ***valutano il rispetto del*** principio di non respingimento ***in relazione al paese di rimpatrio. Esse*** possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente esaminato. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale.	3. Le autorità competenti ***rispettano il principio di non respingimento quando allontanano cittadini di paesi terzi. Quando il cittadino di paese terzo o le autorità dello Stato membro segnalano che l'allontanamento violerebbe il principio di non respingimento, lo Stato membro sottopone il cittadino di paese terzo in questione alla procedura di asilo idonea, conformemente al regolamento sulla procedura di asilo o al diritto nazionale, o valuta in altro modo se l'allontanamento rispetta il*** principio di non respingimento***. Gli Stati membri*** possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura ***di rimpatrio e, se del caso, della procedura di asilo***. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente esaminato. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale.

Or. en

Emendamento 983
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti valutano il rispetto del principio di non respingimento	3. Le autorità competenti valutano il rispetto del principio di non respingimento

in relazione al paese di rimpatrio. Esse possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente esaminato. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale.	in relazione al paese di rimpatrio. Esse possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente esaminato. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale. ***Il provvedimento di allontanamento non è eseguito se la valutazione individuale evidenzia che il cittadino di paese terzo è una persona vulnerabile la cui salute fisica o mentale sarebbe gravemente minacciata o che il principio di non respingimento verrebbe violato dall'esecuzione dell'allontanamento.***

Or. en

Emendamento 984
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Le autorità competenti valutano il rispetto del principio di non respingimento in relazione al paese di rimpatrio. Esse possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente esaminato.*** Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale.	3. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale ***che dimostrino il rischio di violazione del principio di non respingimento***.

Or. en

Emendamento 985
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti ***valutano*** il rispetto del principio di non respingimento in relazione al paese di rimpatrio***.*** Esse possono basarsi su una valutazione ***approfondita*** esistente di tutte le circostanze pertinenti ***nelle fasi precedenti della procedura***. Ogni ***eventuale*** cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è ***debitamente*** esaminato. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale.	3. ***Qualora*** le autorità competenti ***debbano valutare*** il rispetto del principio di non respingimento in relazione al paese di rimpatrio ***a norma del paragrafo 3 ter,*** esse possono basarsi su una valutazione esistente di tutte le circostanze pertinenti. Ogni ***pertinente*** cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento ***avanzato dal cittadino di paese terzo*** che dimostri la sussistenza di un rischio***, ove necessario,*** è esaminato. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale. ***Gli Stati membri possono respingere elementi relativi alla situazione personale del cittadino di paese terzo sulla base del fatto che avrebbero potuto essere presentati in precedenza.***

Or. en

Emendamento 986
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Fatto salvo il paragrafo 3 ter, una volta fissata una data di allontanamento, gli Stati membri possono, conformemente

al diritto nazionale, stabilire un termine per la presentazione di nuovi elementi riguardanti la situazione personale del cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 987
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono decidere che il principio di non respingimento possa essere valutato da un'autorità diversa dall'autorità competente che emette o esegue la decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 988
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. L'obbligo di valutare il rischio di una potenziale violazione del principio di non respingimento di cui al paragrafo 3 si considera soddisfatto se:
	a. un esame approfondito di tale rischio è stato effettuato nel contesto di una decisione definitiva nell'ambito di una procedura di asilo; e
	b. il paese in cui il cittadino di paese terzo deve essere rimpatriato è lo stesso paese che è stato oggetto di tale esame; e

	c. le autorità competenti hanno verificato che la situazione generale nel paese di rimpatrio non si è sostanzialmente deteriorata da quando è stata adottata la decisione definitiva.

Or. en

Emendamento 989
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate e in ogni caso non devono superare la soglia dell'uso ragionevole della forza. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale***,*** ***in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo interessato***.	4. Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate e in ogni caso non devono superare la soglia dell'uso ragionevole della forza. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 990
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate e in ogni caso non devono superare la soglia dell'uso ragionevole della forza. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale, in osservanza dei diritti fondamentali ***e nel***	4. Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate e in ogni caso non devono superare la soglia dell'uso ragionevole della forza. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale, in osservanza dei diritti fondamentali.

debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo interessato.

Or. en

Emendamento 991
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate ***e in ogni caso non devono superare la soglia dell'uso ragionevole della forza***. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale***, in osservanza dei diritti fondamentali*** e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo interessato.	4. Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo interessato.

Or. en

Emendamento 992
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate ***e in ogni caso non devono superare la soglia dell'***uso ***ragionevole*** della forza. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale, in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo interessato.	4. Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate***, in particolare per quanto concerne l'***uso della forza. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale, in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo interessato.

Or. fr

Emendamento 993
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In casi debitamente giustificati e quando il cittadino di paese terzo sta chiaramente cooperando, le autorità competenti possono decidere di indicare una data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri conformemente all'articolo 13. In tali circostanze, le autorità competenti controllano attentamente l'osservanza dell'obbligo da parte del cittadino di paese terzo, anche organizzando l'assistenza al trasporto verso il pertinente punto di partenza dall'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 994
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In casi debitamente giustificati e quando il cittadino di paese terzo sta chiaramente cooperando, le autorità competenti possono decidere di indicare una data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri conformemente all'articolo 13. In tali circostanze, le autorità competenti controllano attentamente	***soppresso***

l'osservanza dell'obbligo da parte del cittadino di paese terzo, anche organizzando l'assistenza al trasporto verso il pertinente punto di partenza dall'Unione.

Or. en

Emendamento 995
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In casi debitamente giustificati e quando il cittadino di paese terzo sta chiaramente cooperando, le autorità ***competenti*** possono decidere di indicare una data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri conformemente all'articolo 13. In tali circostanze, le autorità ***competenti*** controllano attentamente l'osservanza dell'obbligo da parte del cittadino di paese terzo, anche organizzando l'assistenza al trasporto verso il pertinente punto di partenza dall'Unione.	6. In casi debitamente giustificati e quando il cittadino di paese terzo sta chiaramente cooperando, le autorità ***nazionali*** possono decidere di indicare una data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri conformemente all'articolo 13***, precisandogli nel contempo che esso si espone a sanzioni e a un allontanamento forzato in caso di mancato rispetto di tale termine***. In tali circostanze, le autorità ***nazionali*** controllano attentamente l'osservanza dell'obbligo da parte del cittadino di paese terzo, anche organizzando l'assistenza al trasporto verso il pertinente punto di partenza dall'Unione.

Or. fr

Emendamento 996
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In casi debitamente giustificati e	6. In casi debitamente giustificati e

quando il cittadino di paese terzo sta chiaramente cooperando, le autorità competenti possono decidere di indicare una data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri conformemente all'articolo 13. In tali circostanze, le autorità competenti controllano attentamente l'osservanza dell'obbligo da parte del cittadino di paese terzo, anche organizzando l'assistenza al trasporto verso il pertinente punto di partenza dall'Unione.	quando il cittadino di paese terzo sta chiaramente cooperando, ***e ad esclusione dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 16,*** le autorità competenti possono decidere di indicare una data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri conformemente all'articolo 13. In tali circostanze, le autorità competenti controllano attentamente l'osservanza dell'obbligo da parte del cittadino di paese terzo, anche organizzando l'assistenza al trasporto verso il pertinente punto di partenza dall'Unione.

Or. en

Emendamento 997
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. I provvedimenti di allontanamento non sono eseguiti per tutta la durata della procedura di ricorso avverso le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, dinanzi a un'autorità giudiziaria competente come stabilito dall'articolo 27.

Or. en

Emendamento 998
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Nessuna disposizione del presente

articolo impedisce al cittadino di un paese terzo di rispettare l'obbligo di rimpatrio in qualsiasi momento.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione chiarisce che, nonostante l'avvio di procedure di allontanamento a norma del presente articolo, permane l'obbligo di rimpatrio per il cittadino di paese terzo. Assicura la certezza del diritto confermando che la persona conserva la capacità di rispettare volontariamente la decisione di rimpatrio in qualsiasi fase, il che è coerente con il principio di favorire il rispetto volontario delle misure coercitive.

Emendamento 999
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Se un cittadino di paese terzo è oggetto di allontanamento, gli Stati membri possono trattenerlo o applicare una o più delle misure di cui all'articolo 31.

Or. en

Emendamento 1000
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 13	***soppresso***
Rimpatrio volontario	
1. Se il cittadino di paese terzo non è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12, la decisione di rimpatrio	

fissa la data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri e indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio prima.

2. La data di cui al paragrafo 1 è stabilita tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. La data di partenza del cittadino di paese terzo non supera 30 giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.

3. Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo o prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e l'osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.

4. Il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri entro la data stabilita a norma del paragrafo 1. In caso contrario, il cittadino di paese terzo è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 1001
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 13	***soppresso***

Rimpatrio volontario

1. Se il cittadino di paese terzo non è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12, la decisione di rimpatrio fissa la data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri e indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio prima.

2. La data di cui al paragrafo 1 è stabilita tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. La data di partenza del cittadino di paese terzo non supera 30 giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.

3. Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo o prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e l'osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.

4. Il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri entro la data stabilita a norma del paragrafo 1. In caso contrario, il cittadino di paese terzo è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 1002
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rimpatrio volontario	***Partenza volontaria***

Or. en

Emendamento 1003
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rimpatrio volontario	***Partenza volontaria***

Or. en

Emendamento 1004
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rimpatrio ***volontario***	Rimpatrio ***accettato***

Or. en

Emendamento 1005
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Ana Miguel Pedro, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se il cittadino di paese terzo non è oggetto di allontanamento a norma	1. Se il cittadino di paese terzo non è oggetto di allontanamento a norma

dell'articolo 12, la decisione di rimpatrio fissa la data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri e indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio prima.	dell'articolo 12, la decisione di rimpatrio fissa la data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri e indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio prima. ***La partenza volontaria è un obbligo vincolante e l'eventuale inosservanza comporta l'avvio immediato di procedure di allontanamento forzato.***

Or. en

Emendamento 1006
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se il cittadino di paese terzo non è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12, la decisione di rimpatrio fissa la data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri ***e*** indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio prima.	1. Se il cittadino di paese terzo non è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12, la decisione di rimpatrio fissa la data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri***,*** indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio prima ***e precisa le conseguenze alle quali si espone se non rispetta il termine concesso per lasciare il territorio***.

Or. fr

Emendamento 1007
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Se il cittadino di paese terzo non è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12, la decisione di rimpatrio fissa la data entro la quale il cittadino di***	1. ***Gli*** Stati membri ***prevedono*** la possibilità ***effettiva per i cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente*** di lasciare ***volontariamente lo Stato membro***

paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri ***e indica*** la possibilità ***per l'interessato*** di lasciare ***il territorio prima***.	***e garantiscono che il rimpatrio sia effettuato su base volontaria, anche in assenza di pressioni fisiche, psicologiche o materiali, previa valutazione delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo in questione***.

Or. en

Emendamento 1008
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Se il cittadino di paese terzo non è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12,*** la decisione di rimpatrio fissa la data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri e indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio prima.	1. La decisione di rimpatrio fissa la data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri e indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio ***in qualsiasi momento*** prima ***di tale data***.

Or. en

Emendamento 1009
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Se il cittadino di paese terzo non è oggetto di allontanamento*** a norma dell'articolo ***12, la*** decisione di rimpatrio fissa la data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri e indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio prima.	1. ***Fatto salvo quando un rimpatriando è ritenuto un pericolo per la sicurezza nazionale*** a norma dell'articolo ***16, ogni*** decisione di rimpatrio fissa la data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri e indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio prima.

Or. en

Motivazione

A meno che non si applichi l'articolo 16, ogni decisione di rimpatrio dovrebbe indicare un periodo di partenza volontaria. Le altre condizioni di applicazione dell'articolo 12/13 dipendono dal comportamento del rimpatriando, che non può essere valutato al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio.

Emendamento 1010
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se il cittadino di paese terzo non è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12, la decisione di rimpatrio ***fissa la data*** entro ***la*** quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri e indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio prima.	1. Se il cittadino di paese terzo non è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12, la decisione di rimpatrio ***indica un periodo di partenza*** entro ***il*** quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri e indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio prima.

Or. en

Emendamento 1011
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La data di cui al paragrafo 1 è stabilita tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. La data di partenza del cittadino di paese terzo non supera 30 giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.	2. La data di cui al paragrafo 1 è stabilita tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. La data di partenza del cittadino di paese terzo non supera 30 giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio ***e può indicare che il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio dello Stato membro immediatamente***. ***Il periodo di partenza può essere ulteriormente***

specificato nel diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1012
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La data di cui al paragrafo 1 è stabilita tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale.*** La data di partenza del cittadino di paese terzo non supera ***30*** giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.	2. La data di partenza del cittadino di paese terzo non supera ***14*** giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1013
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La data di cui al paragrafo 1 è stabilita tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale.*** La data ***di partenza del*** cittadino di paese terzo non ***supera 30 giorni*** dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.	2. La data ***entro cui il*** cittadino di paese terzo ***può partire*** non ***è inferiore a sei mesi*** dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1014
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La data di cui al paragrafo 1 è stabilita tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. La data di partenza del cittadino di paese terzo non supera 30 giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.	2. La data di cui al paragrafo 1 è stabilita tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. La data di partenza del cittadino di paese terzo non ***è inferiore a 7 giorni e non*** supera 30 giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere obbligatorio un periodo minimo ragionevole durante il quale il cittadino di paese terzo possa prepararsi a lasciare l'Unione.

Emendamento 1015
Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La data*** di cui al paragrafo 1 è ***stabilita*** tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. ***La data*** di partenza del cittadino di paese terzo non supera 30 giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.	2. ***Il periodo di partenza*** di cui al paragrafo 1 è ***stabilito*** tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. ***Il periodo*** di partenza del cittadino di paese terzo non supera 30 giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1016
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La data di cui al paragrafo 1 è stabilita tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. La data di partenza del cittadino di paese terzo ***non supera*** 30 giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.	2. La data di cui al paragrafo 1 è stabilita tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. La data di partenza del cittadino di paese terzo ***è di*** 30 giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1017
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo o prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e l'osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1018
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo o prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e l'osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1019
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo o prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1***, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e l'osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21***. ***L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.***	3. ***In seguito a richiesta debitamente motivata da parte del cittadino di paese terzo,*** gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo o prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1020
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono ***stabilire un periodo più lungo o*** prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale***, quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3,*** e ***l'***osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.	3. Gli Stati membri possono prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale e ***dell'***osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza ***non supera i 30 giorni ed*** è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 1021
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono ***stabilire un periodo più lungo o*** prorogare il periodo ***concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1,*** tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, ***quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la*** partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e ***l'***osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso	3. Gli Stati membri possono prorogare il periodo ***di partenza*** tenendo ***debitamente*** conto delle circostanze specifiche del caso individuale, ***in particolare della*** partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e ***dell'***osservanza dell'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.

per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.

Gli Stati membri possono abbreviare il periodo di partenza a norma del paragrafo 1 bis in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21.

Or. en

Emendamento 1022
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo o prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola***, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3,*** e l'osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.	3. Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo o prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola e l'osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 1023
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***possono stabilire*** un periodo più lungo o ***prorogare*** il	3. Gli Stati membri ***stabiliscono*** un periodo più lungo o ***prorogano*** il periodo

periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e ***l'osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21***. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.	concesso per lasciare ***volontariamente*** il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali ***legami sociali,*** legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e ***qualsiasi esigenza specifica di persone vulnerabili compresa la valutazione di esigenze sanitarie e mediche***. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 1024
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo o prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e l'osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.	3. Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo o prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali ***la durata del soggiorno,*** legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e l'osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 1025

Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***possono stabilire*** un periodo più lungo o ***prorogare*** il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e l'osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.	3. Gli Stati membri ***stabiliscono*** un periodo più lungo o ***prorogano*** il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1 ***se del caso***, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e l'osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 1026
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Se il cittadino di paese terzo costituisce un reale e imminente pericolo per la sicurezza interna, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo di partenza volontaria.

Or. en

Emendamento 1027
Estrella Galán

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri entro la data stabilita a norma del paragrafo 1. In caso contrario, il cittadino di paese terzo è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1028
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri entro la data stabilita a norma del paragrafo 1. In caso contrario, il cittadino di paese terzo è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1029
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il ***cittadino di paese terzo*** lascia il territorio degli Stati membri entro la data stabilita a norma del paragrafo 1. ***In caso contrario, il cittadino di paese terzo è*** oggetto di allontanamento a norma dell'articolo ***12***.	4. Il ***rimpatriando*** lascia il territorio degli Stati membri entro la data stabilita a norma del paragrafo 1 ***o del paragrafo 3***. ***Se il rimpatriando non è partito entro la data stabilita di cui al paragrafo 1, 2 o 3, può essere*** oggetto di allontanamento a

	norma dell'articolo ***13 bis***. ***La data stabilita a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di procedere a un rimpatrio forzato di cittadini di paesi terzi laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13 bis.***

Or. en

Motivazione

I paragrafi 1, 2 e 3 sono tutti pertinenti per fissare il termine per il rimpatrio accettato.

Emendamento 1030
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri entro la data stabilita a norma del paragrafo 1. In caso contrario, il cittadino di paese terzo è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12.	4. Il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri entro la data stabilita a norma del paragrafo 1. In caso contrario, il cittadino di paese terzo è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 1031
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. In caso di rischio di fuga, di rigetto di una domanda di soggiorno regolare in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, o se la persona in questione costituisce un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16, gli

Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo di partenza ed emettere un provvedimento di partenza immediata.

Or. en

Emendamento 1032
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Il periodo di partenza è calcolato a partire da una data definita nel diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1033
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Allontanamento
	1. Il rimpatriando è allontanato quando:
	a. ha deliberatamente ostacolato le autorità competenti durante la procedura di rimpatrio;
	b. in più di un'occasione si è spostato in un altro Stato membro senza autorizzazione, anche durante il periodo stabilito a norma dell'articolo 13;
	c. rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16;

d. non ha lasciato il territorio degli Stati membri entro la data stabilita conformemente all'articolo 13 e non gli è stata concessa una proroga per lasciare il territorio a norma del paragrafo 3 di detto articolo.

2. Le autorità competenti degli Stati membri emettono per iscritto una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l'allontanamento.

3. Le autorità competenti valutano, sulla base di una valutazione individuale, il rispetto del principio di non respingimento in relazione sia al paese di trasferimento sia al paese di origine.

Esse possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura, a condizione che sia stata effettuata una valutazione nel merito di un'eventuale richiesta di protezione internazionale in dette fasi precedenti.

Se è stata emessa una decisione di rimpatrio a seguito di una pronuncia di irricevibilità di una domanda di protezione internazionale, le autorità di rimpatrio valutano esse stesse il rispetto del principio di non respingimento. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente esaminato. Il cittadino di paese ha diritto a presentare eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale.

4. Le misure coercitive possono essere adottate solo come misura di ultima istanza per garantire l'allontanamento. Le eventuali misure coercitive devono essere necessarie e proporzionate e in ogni caso non devono superare la soglia dell'uso ragionevole della forza. Esse sono attuate conformemente alla Carta dei diritti fondamentali, al diritto nazionale e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo

interessato.

5. Nell'effettuare l'allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea che figurano nell'allegato della decisione 2004/573/CE del Consiglio[1 bis].

[1 bis] Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/573/oj).

Or. en

Motivazione

Il rimpatrio accettato deve essere considerato prioritario, in quanto è la forma di rimpatrio più sostenibile. La legge non dovrebbe incoraggiare/obbligare le autorità a ricorrere al rimpatrio forzato per presunta mancanza di cooperazione da parte di cittadini di paesi terzi. Il mancato rispetto dell'obbligo di cooperazione deve essere comprovato prima di poter procedere al rimpatrio forzato. Poiché i motivi per cui un cittadino di paese terzo potrebbe tentare di spostarsi da uno Stato membro all'altro possono essere diversi, è sproporzionato ricorrere a un rimpatrio forzato per un singolo trasferimento in un altro Stato membro da parte del rimpatriando. Inoltre, se un rimpatriando desidera accettare la decisione di rimpatrio, ciò non dovrebbe essere ostacolato dalle norme. Al fine di armonizzare il processo di rimpatrio ed evitare qualsiasi ambiguità, tutti gli Stati membri dovrebbero emettere un provvedimento di allontanamento in caso di rimpatrio forzato. Il fatto di basarsi sulle procedure precedenti può essere ragionevole solo se sono stati esaminati i meriti di una richiesta di asilo. Le decisioni di irricevibilità, per loro stessa natura, non prendono in considerazione il respingimento. Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione individuale per ciascun caso. Il fatto di essere sanzionato ai sensi dell'articolo 22 non significa automaticamente che il rimpatriando non accetti la decisione di rimpatrio, in particolare alla luce dell'onere significativo che grava sui rimpatriandi in termini di obblighi. Poiché l'obiettivo del regolamento è aumentare il livello dei rimpatri, incoraggiare i rimpatriandi a rimpatriare non dovrebbe essere reso più difficile.

Emendamento 1034
Mélissa Camara

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Allontanamento
	1. Il cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio può essere allontanato quando:
	a. costituisce un pericolo reale e imminente per la sicurezza interna;
	b. non ha lasciato il territorio degli Stati membri entro la data stabilita conformemente all'articolo 13, per motivi che non sono indipendenti dalla sua volontà.
	2. Le autorità competenti degli Stati membri emettono per iscritto una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l'allontanamento.
	3. Prima di emettere un provvedimento di allontanamento, le autorità competenti valutano il rispetto del principio di non respingimento in relazione al paese di rimpatrio, compreso l'eventuale rischio di respingimento successivo. Se nelle fasi precedenti della procedura è stata effettuata una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti, eventuali mutamenti e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio sono debitamente esaminati.
	4. Le misure coercitive possono essere adottate solo come ultima risorsa per garantire l'allontanamento. Tali misure devono essere necessarie e proporzionate e in ogni caso non devono superare la soglia dell'uso ragionevole della forza. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale, in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo interessato. Gli Stati membri non possono applicare

misure coercitive nei confronti di minori.

5. Nell'effettuare l'allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea che figurano nell'allegato della decisione 2004/573/CE del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1035
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 14	***soppresso***
Condizioni per il rinvio dell'allontanamento	
1. L'allontanamento di cui all'articolo 12 è rinviato nei casi seguenti:	
a. qualora violi il principio di non respingimento; oppure	
b. quando, e per il periodo in cui, è in vigore la sospensione della decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 28.	
2. L'allontanamento di cui all'articolo 12 può essere rinviato per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale.	
3. Se il cittadino di paese terzo chiede il rinvio dell'allontanamento, la richiesta dev'essere debitamente motivata.	
4. Quando adottano una decisione a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri trasmettono al cittadino di paese terzo interessato una conferma scritta che specifica il periodo di rinvio e i suoi diritti durante tale periodo.	
5. La decisione di rinviare	

l'allontanamento a norma del paragrafo 1 o 2 è riesaminata periodicamente e almeno ogni sei mesi.

6. Per quanto riguarda la situazione del cittadino di paese terzo durante i periodi per i quali l'allontanamento è rinviato, si tiene conto di quanto segue:

a. le necessità basilari;

b. l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;

c. le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;

d. l'accesso dei minori al sistema educativo di base, tenuto conto della durata del soggiorno;

e. le esigenze particolari delle persone vulnerabili.

7. Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento, possono essere applicate le misure di cui all'articolo 31 se le condizioni sono soddisfatte.

Or. en

Emendamento 1036
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 14	***soppresso***
Condizioni per il rinvio dell'allontanamento	
1. L'allontanamento di cui all'articolo 12 è rinviato nei casi seguenti:	
a. qualora violi il principio di non respingimento; oppure	
b. quando, e per il periodo in cui, è in	

vigore la sospensione della decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 28.

2. L'allontanamento di cui all'articolo 12 può essere rinviato per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale.

3. Se il cittadino di paese terzo chiede il rinvio dell'allontanamento, la richiesta dev'essere debitamente motivata.

4. Quando adottano una decisione a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri trasmettono al cittadino di paese terzo interessato una conferma scritta che specifica il periodo di rinvio e i suoi diritti durante tale periodo.

5. La decisione di rinviare l'allontanamento a norma del paragrafo 1 o 2 è riesaminata periodicamente e almeno ogni sei mesi.

6. Per quanto riguarda la situazione del cittadino di paese terzo durante i periodi per i quali l'allontanamento è rinviato, si tiene conto di quanto segue:

a. le necessità basilari;

b. l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;

c. le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;

d. l'accesso dei minori al sistema educativo di base, tenuto conto della durata del soggiorno;

e. le esigenze particolari delle persone vulnerabili.

7. Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento, possono essere applicate le misure di cui all'articolo 31 se le condizioni sono soddisfatte.

Or. en

Motivazione

La soppressione dell'articolo 14 è fondamentale per rimpatri rapidi ed esecutivi. Le domande di non respingimento rientrano esclusivamente nella procedura di asilo (regolamento sulla procedura di asilo) evitando duplicazioni e abusi. Ciò è in linea con il principio secondo cui i ricorsi sono privi di effetto sospensivo automatico. I diritti concessi durante il rinvio creano un paradosso nello status giuridico, potenzialmente più favorevole di quello dei cittadini, compromettendo il principio di equità. Tale soppressione rafforza il principio secondo cui un soggiorno irregolare deve essere interrotto e seguito da un rimpatrio effettivo.

Emendamento 1037
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Condizioni per il rinvio ***dell'allontanamento***	Condizioni per il rinvio ***o la sospensione del rimpatrio***

Or. en

Emendamento 1038
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'allontanamento di cui all'articolo 12 è rinviato ***nei casi seguenti:***	1. L'allontanamento di cui all'articolo 12 è rinviato ***qualora si dimostri che violi il principio di non respingimento.***

Or. en

Emendamento 1039
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'allontanamento di cui all'articolo 12 è rinviato ***nei casi seguenti:***	1. L'allontanamento di cui all'articolo 12 è rinviato ***qualora si dimostri che violi il principio di non respingimento.***

Or. en

Emendamento 1040
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'allontanamento di cui all'articolo 12 è rinviato ***nei casi seguenti:***	1. L'allontanamento di cui all'articolo 12 è rinviato ***qualora si stabilisca che violi effettivamente il principio di non respingimento.***

Or. en

Emendamento 1041
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***L'allontanamento di cui all'articolo 12 è rinviato*** nei casi seguenti:	1. ***Gli Stati membri rinviano o sospendono il rimpatrio in particolare*** nei casi seguenti:

Or. en

Emendamento 1042
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'allontanamento di cui all'articolo ***12*** è rinviato nei casi seguenti:	1. L'allontanamento di cui all'articolo ***13 bis*** è rinviato nei casi seguenti:

Or. en

Emendamento 1043
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'allontanamento di cui all'articolo 12 è ***rinviato*** nei casi seguenti:	1. L'allontanamento di cui all'articolo 12 è ***sospeso*** nei casi seguenti:

Or. en

Emendamento 1044
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'allontanamento ***di cui all'articolo 12 è rinviato*** nei casi seguenti:	1. ***Gli Stati membri rinviano*** l'allontanamento nei casi seguenti:

Or. en

Emendamento 1045
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a. qualora violi il principio di non respingimento; oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1046
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. qualora violi il principio di non respingimento; oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1047
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. qualora violi il principio di non respingimento; oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1048
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. quando, e per il periodo in cui, è in vigore la sospensione della decisione di	***soppresso***

rimpatrio a norma dell'articolo 28.

Or. en

Emendamento 1049
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. quando, e per il periodo in cui, è in vigore la sospensione della decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 28.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1050
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. quando, e per il periodo in cui, è in vigore la sospensione della decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 28.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1051
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis. qualora violi il diritto alla vita familiare con i membri della famiglia

presenti nel territorio dello Stato membro;

Or. en

Emendamento 1052
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis. nei casi in cui si applica l'articolo 7, paragrafo 9;

Or. en

Emendamento 1053
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter. qualora incida sul trattamento essenziale di una malattia;

Or. en

Emendamento 1054
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater. qualora ponga fine all'accesso dei minori al sistema educativo;

Or. en

Emendamento 1055
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quinquies. quando le persone sono identificate come vulnerabili;

Or. en

Emendamento 1056
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b sexies. quando il rimpatrio non è nell'interesse superiore del minore;

Or. en

Emendamento 1057
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'allontanamento di cui all'articolo 12 può essere rinviato per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1058
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'allontanamento di cui all'articolo 12 può essere rinviato per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale.	2. L'allontanamento di cui all'articolo 12 può essere rinviato per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale ***e a condizione che non sussista il rischio di fuga ai sensi dell'articolo 30***.

Or. en

Emendamento 1059
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'allontanamento ***di cui all'articolo 12 può essere rinviato*** per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale.	2. ***Gli Stati membri possono rinviare*** l'allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale. ***Gli Stati membri tengono conto in particolare di quanto segue:***

Or. en

Emendamento 1060
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. L'allontanamento di cui all'articolo ***12*** può essere rinviato per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale**.**	2. L'allontanamento di cui all'articolo ***13 bis*** può essere rinviato per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale***, tra cui:***

Or. en

Motivazione

Gli elementi elencati al paragrafo 6 della proposta rappresentano in realtà elementi che dovrebbero essere presi in considerazione in una valutazione iniziale dell'opportunità di rinviare l'allontanamento.

Emendamento 1061
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***L'allontanamento di cui all'articolo 12 può essere*** rinviato per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale.	2. ***Il rimpatrio è*** rinviato per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale.

Or. en

Emendamento 1062
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a. le condizioni fisiche o mentali del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 1063

Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a. le necessità basilari;

Or. en

Emendamento 1064
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b. le ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o il mancato allontanamento a causa dell'assenza di identificazione;

Or. en

Emendamento 1065
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b. l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;

Or. en

Emendamento 1066

Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c. le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;

Or. en

Emendamento 1067
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d. l'accesso del minore al sistema educativo di base, subordinatamente alla durata del soggiorno;

Or. en

Emendamento 1068
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e. le esigenze particolari delle persone vulnerabili;

Or. en

Emendamento 1069

Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il cittadino di paese terzo chiede il rinvio dell'allontanamento, la richiesta dev'essere debitamente motivata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1070
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il cittadino di paese terzo chiede il rinvio ***dell'allontanamento***, la richiesta dev'essere debitamente ***motivata***.	3. Se il cittadino di paese terzo chiede il rinvio ***del rimpatrio per giustificati motivi***, la richiesta dev'essere debitamente ***esaminata dallo Stato membro***.

Or. en

Emendamento 1071
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il cittadino di paese terzo chiede il rinvio dell'allontanamento, la richiesta dev'essere debitamente motivata.	3. Se il cittadino di paese terzo chiede il rinvio dell'allontanamento, la richiesta dev'essere debitamente motivata ***e presentata senza indebito ritardo***.

Or. en

Emendamento 1072
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Se il cittadino di paese terzo chiede*** il rinvio dell'allontanamento***, la*** richiesta dev'essere debitamente motivata.	3. ***Un rimpatriando ha diritto a richiedere*** il rinvio dell'allontanamento***. Tale*** richiesta deve essere debitamente motivata.

Or. en

Emendamento 1073
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando adottano una decisione a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri trasmettono al cittadino di paese terzo interessato una conferma scritta che specifica il periodo di rinvio e i suoi diritti durante tale periodo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1074
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando adottano una decisione a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri trasmettono al cittadino di paese	***soppresso***

terzo interessato una conferma scritta che specifica il periodo di rinvio e i suoi diritti durante tale periodo.

Or. en

Emendamento 1075
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Quando adottano una decisione a norma del paragrafo 1 o 2,*** gli Stati membri trasmettono al cittadino di paese terzo interessato una conferma scritta che specifica il periodo di rinvio ***e*** i suoi diritti durante tale periodo.	4. Gli Stati membri trasmettono al cittadino di paese terzo interessato una conferma scritta che specifica il periodo di rinvio ***compresi*** i suoi diritti ***e obblighi*** durante tale periodo ***a norma del paragrafo 1***. ***La traduzione della conferma può essere comunicata oralmente al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale, anche ricorrendo a servizi di interpretazione.***

Or. en

Emendamento 1076
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Quando adottano una decisione a norma del paragrafo 1 o 2,*** gli Stati membri trasmettono al cittadino di paese terzo interessato una conferma scritta ***che specifica il periodo di*** rinvio ***e i suoi diritti durante tale periodo***.	4. Gli Stati membri trasmettono al cittadino di paese terzo interessato una conferma scritta ***del*** rinvio ***conformemente al paragrafo 1. La traduzione della conferma può essere comunicata oralmente al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale, anche ricorrendo a servizi di interpretazione***.

Or. en

Emendamento 1077
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La decisione di rinviare l'allontanamento a norma del paragrafo 1 o 2 è riesaminata periodicamente e almeno ogni sei mesi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1078
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La decisione di rinviare l'allontanamento a norma del paragrafo 1 o 2 è riesaminata periodicamente e almeno ogni sei mesi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1079
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La decisione di rinviare l'allontanamento a norma del paragrafo 1 o	5. La decisione di rinviare l'allontanamento a norma del paragrafo 1 o

2 è riesaminata periodicamente e almeno ogni sei mesi.	2 è riesaminata periodicamente e almeno ogni sei mesi. ***Nel riesaminare la decisione di rinviare l'allontanamento e qualora tale rinvio superi i sei mesi, lo Stato membro riesamina la decisione di rimpatrio conformemente all'articolo 7, paragrafo 9. In caso di ulteriore rinvio dell'allontanamento, lo Stato membro è altresì tenuto a procedere a tale riesame.***

Or. en

Motivazione

Poiché un rimpatrio diventa meno probabile quanto più lungo è il processo, è imperativo che gli Stati membri riconsiderino le loro opzioni, quando l'allontanamento è rinviato di oltre sei mesi.

Emendamento 1080
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La decisione di rinviare ***l'allontanamento*** a norma del paragrafo 1 o 2 è riesaminata periodicamente e almeno ogni sei mesi.	5. La decisione di ***sospendere o*** rinviare ***il rimpatrio*** a norma del paragrafo 1 o 2 è riesaminata periodicamente e almeno ogni sei mesi. ***Ogni riesame valuta la possibilità di concedere un permesso di soggiorno a norma dell'articolo 7, paragrafo 9. Dopo due riesami, se le circostanze non sono cambiate, l'autorità competente rilascia un permesso di soggiorno.***

Or. en

Emendamento 1081
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La decisione di rinviare l'allontanamento a norma del paragrafo 1 o 2 è riesaminata periodicamente e almeno ogni sei mesi.	5. La decisione di rinviare l'allontanamento a norma del paragrafo 1 o 2 è riesaminata periodicamente e almeno ogni sei mesi. ***Ogni riesame include una valutazione delle opzioni alternative a norma dell'articolo 7, paragrafo 9. Trascorsi 12 mesi, gli Stati membri revocano la decisione di rimpatrio e applicano la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo).***

Or. en

Emendamento 1082
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La decisione di rinviare l'allontanamento a norma del paragrafo 1 o 2 è riesaminata ***periodicamente e almeno ogni sei mesi***.	5. La decisione di rinviare l'allontanamento a norma del paragrafo 1 o 2 è riesaminata ***in caso di mutamento sostanziale delle circostanze pertinenti***.

Or. en

Emendamento 1083
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***La decisione di rinviare l'***allontanamento a norma del paragrafo 1 o 2 è ***riesaminata periodicamente e almeno ogni sei mesi***.	5. ***Il rinvio dell'***allontanamento a norma del paragrafo 1 o 2 è ***riesaminato in caso di mutamento delle circostanze pertinenti***.

Or. en

Emendamento 1084
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Per quanto riguarda la situazione del cittadino di paese terzo durante i periodi per i quali l'allontanamento è rinviato, si tiene conto di quanto segue:	***soppresso***
a. le necessità basilari;	
b. l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;	
c. le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;	
d. l'accesso dei minori al sistema educativo di base, tenuto conto della durata del soggiorno;	
e. le esigenze particolari delle persone vulnerabili.	

Or. fr

Emendamento 1085
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Per quanto riguarda la situazione del cittadino di paese terzo durante i periodi per i quali l'allontanamento è rinviato, si tiene conto di quanto segue:	***soppresso***
a. le necessità basilari;	
b. l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;	

c. le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;

d. l'accesso dei minori al sistema educativo di base, tenuto conto della durata del soggiorno;

e. le esigenze particolari delle persone vulnerabili.

Or. en

Emendamento 1086
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Per quanto riguarda la situazione del cittadino di paese terzo durante i periodi per i quali l'allontanamento è rinviato, si tiene conto di quanto segue:	***soppresso***
a. le necessità basilari;	
b. l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;	
c. le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;	
d. l'accesso dei minori al sistema educativo di base, tenuto conto della durata del soggiorno;	
e. le esigenze particolari delle persone vulnerabili.	

Or. en

Emendamento 1087
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Per quanto riguarda la situazione del cittadino di paese terzo durante i periodi per i quali l'allontanamento è rinviato, si tiene conto di quanto segue:	***soppresso***
a. le necessità basilari;	
b. l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;	
c. le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;	
d. l'accesso dei minori al sistema educativo di base, tenuto conto della durata del soggiorno;	
e. le esigenze particolari delle persone vulnerabili.	

Or. en

Emendamento 1088
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Per quanto riguarda*** la situazione del cittadino di paese terzo durante i periodi per i quali l'allontanamento è rinviato, ***si tiene conto di quanto segue:***	6. ***Ai fini del riesame di cui al paragrafo 5, e nel valutare*** la situazione del cittadino di paese terzo durante i periodi per i quali l'allontanamento è rinviato, ***gli Stati membri tengono conto degli elementi di cui al paragrafo 3.***

Or. en

Emendamento 1089
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Per quanto riguarda la situazione del cittadino di paese terzo*** durante i periodi per i quali l'allontanamento è rinviato, ***si tiene conto di*** quanto segue:	6. Durante i periodi per i quali l'allontanamento è rinviato, ***gli Stati membri assicurano*** quanto segue:

Or. en

Emendamento 1090
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Per quanto riguarda la situazione del cittadino di paese terzo durante i periodi per i quali ***l'allontanamento*** è rinviato, si tiene conto di quanto segue:	6. Per quanto riguarda la situazione del cittadino di paese terzo durante i periodi per i quali ***il rimpatrio*** è ***sospeso o*** rinviato, si tiene conto di quanto segue:

Or. en

Emendamento 1091
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. le necessità basilari;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1092
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. le necessità basilari;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1093
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. le necessità basilari;	a. ***che siano soddisfatte*** le necessità basilari ***dei cittadini di paesi terzi***;

Or. en

Emendamento 1094
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1095
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1096
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;	b. ***che sia mantenuta*** l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;

Or. en

Emendamento 1097
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1098
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. le prestazioni sanitarie ***d'urgenza*** e il trattamento ***essenziale*** delle malattie;	c. ***che siano assicurati*** le prestazioni sanitarie e il trattamento delle malattie;

Or. en

Emendamento 1099
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. le prestazioni sanitarie ***d'urgenza*** e il trattamento essenziale delle malattie;	c. le prestazioni sanitarie e il trattamento essenziale delle malattie;

Or. en

Emendamento 1100
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. l'accesso dei minori al sistema educativo di base, tenuto conto della durata del soggiorno;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1101
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

d. l'accesso dei minori al sistema educativo di base, tenuto conto della durata del soggiorno;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1102
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. l'accesso dei minori al sistema educativo di base, tenuto conto della durata del soggiorno;	d. ***che sia garantito*** l'accesso dei minori al sistema educativo di base, tenuto conto della durata del soggiorno;

Or. en

Emendamento 1103
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. l'accesso dei minori al sistema educativo ***di base, tenuto conto della durata del soggiorno***;	d. l'accesso dei minori al sistema educativo;

Or. en

Emendamento 1104
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. le esigenze particolari delle persone	e. ***che siano soddisfatte*** le esigenze

vulnerabili.	particolari delle persone vulnerabili.

Or. en

Emendamento 1105
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento, possono essere applicate le misure di cui all'articolo 31 se le condizioni sono soddisfatte.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1106
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento, possono essere applicate le misure di cui all'articolo 31 se le condizioni sono soddisfatte.	7. Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento, possono essere applicate le misure di cui all'articolo 31 se le condizioni ***a tal fine*** sono soddisfatte.

Or. en

Motivazione

Ove siano soddisfatte le condizioni, si possono applicare le disposizioni dell'articolo 31.

Emendamento 1107
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento, possono essere applicate le misure di cui ***all'articolo*** 31 se le condizioni sono soddisfatte.	7. Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento, possono essere applicate le misure di cui ***agli articoli 21, 29 e*** 31 se le condizioni sono soddisfatte.

Or. en

Emendamento 1108
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'allontanamento non è rinviato laddove il cittadino di paese terzo non rispetti l'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21, laddove costituisca un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16 o laddove sussista un rischio di fuga a norma dell'articolo 30.

Or. en

Emendamento 1109
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 15	***soppresso***
Monitoraggio dell'allontanamento	
1. Gli Stati membri predispongono un meccanismo indipendente per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Gli Stati membri dotano il meccanismo di	

monitoraggio indipendente di mezzi adeguati.

2. Il meccanismo di monitoraggio indipendente seleziona le operazioni di allontanamento da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di un esame documentale e di verifiche a campione che possono essere effettuate senza preavviso. Gli Stati membri informano in anticipo l'organismo di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di allontanamento e garantiscono l'accesso ai luoghi pertinenti.

3. Il meccanismo di monitoraggio comunica all'autorità nazionale competente le accuse comprovate di violazioni dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Le autorità competenti trattano tali accuse in modo efficace e senza indebito ritardo.

Or. fr

Emendamento 1110
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 15	***soppresso***
Monitoraggio dell'allontanamento	
1. Gli Stati membri predispongono un meccanismo indipendente per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di mezzi adeguati.	
2. Il meccanismo di monitoraggio indipendente seleziona le operazioni di allontanamento da monitorare sulla base	

di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di un esame documentale e di verifiche a campione che possono essere effettuate senza preavviso. Gli Stati membri informano in anticipo l'organismo di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di allontanamento e garantiscono l'accesso ai luoghi pertinenti.

3. Il meccanismo di monitoraggio comunica all'autorità nazionale competente le accuse comprovate di violazioni dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Le autorità competenti trattano tali accuse in modo efficace e senza indebito ritardo.

Or. en

Motivazione

L'idea alla base di questo regolamento è quella di ridurre gli oneri amministrativi, non di crearne di nuovi.

Emendamento 1111
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 15	***soppresso***
Monitoraggio dell'allontanamento	
1. Gli Stati membri predispongono un meccanismo indipendente per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di mezzi adeguati.	
2. Il meccanismo di monitoraggio indipendente seleziona le operazioni di allontanamento da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i	

suoi compiti sulla base di un esame documentale e di verifiche a campione che possono essere effettuate senza preavviso. Gli Stati membri informano in anticipo l'organismo di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di allontanamento e garantiscono l'accesso ai luoghi pertinenti.

3. Il meccanismo di monitoraggio comunica all'autorità nazionale competente le accuse comprovate di violazioni dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Le autorità competenti trattano tali accuse in modo efficace e senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 1112
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Monitoraggio ***dell'allontanamento***	Monitoraggio ***della procedura di rimpatrio***

Or. en

Emendamento 1113
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Monitoraggio ***dell'allontanamento***	Monitoraggio ***delle procedure di rimpatrio***

Or. en

Emendamento 1114
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Monitoraggio ***dell'allontanamento***	Monitoraggio ***del rimpatrio***

Or. en

Emendamento 1115
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri predispongono un meccanismo indipendente per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di mezzi adeguati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1116
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri predispongono un meccanismo indipendente per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio	***soppresso***

indipendente di mezzi adeguati.

Or. en

Emendamento 1117
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri predispongono un meccanismo indipendente per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante ***le operazioni di allontanamento***. Gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di mezzi adeguati.	1. Gli Stati membri predispongono un meccanismo indipendente per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante ***tutte le fasi della procedura di rimpatrio. Tale meccanismo integra e opera in piena sinergia con i meccanismi di monitoraggio pertinenti istituiti a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356 (regolamento sugli accertamenti) e dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 (regolamento sulla procedura di asilo) ed è istituito conformemente alle linee guida emesse dall'Agenzia per i diritti fondamentali***. Gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di mezzi adeguati***, comprese le risorse umane e finanziarie, nonché l'accesso a tutte le informazioni e ai luoghi fisici necessari***.

Or. en

Emendamento 1118
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri predispongono un meccanismo indipendente per monitorare il	1. Gli Stati membri predispongono un meccanismo indipendente per monitorare il

rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di ***allontanamento***. Gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di mezzi adeguati.

rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di ***rimpatrio e per coprire tutte le fasi della sua procedura previste dalla presente direttiva nonché della procedura di rimpatrio alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1349***. Gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di mezzi adeguati***, compresi adeguati finanziamenti e risorse***.

Or. en

Emendamento 1119
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri predispongono un meccanismo indipendente ***per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di mezzi adeguati.***	1. Gli Stati membri predispongono un meccanismo indipendente***, conformemente ai requisiti definiti al presente articolo, che:***

Or. en

Emendamento 1120
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***predispongono*** un meccanismo ***indipendente*** per monitorare ***il rispetto dei diritti fondamentali durante*** le operazioni di allontanamento. Gli Stati membri ***dotano*** il meccanismo di	1. Gli Stati membri ***possono predisporre*** un meccanismo ***esistente*** per monitorare le operazioni di allontanamento. Gli Stati membri ***stabiliscono se*** il meccanismo di

monitoraggio ***indipendente di*** mezzi adeguati.	monitoraggio ***possa accedere a*** mezzi adeguati.

Or. en

Emendamento 1121
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri predispongono un meccanismo ***indipendente*** per monitorare ***il rispetto dei diritti fondamentali durante le*** operazioni di allontanamento. Gli Stati membri ***dotano*** il meccanismo di monitoraggio ***indipendente di*** mezzi adeguati.	1. Gli Stati membri predispongono un meccanismo per monitorare ***l'efficacia, l'efficienza e la rapidità delle*** operazioni di allontanamento. Gli Stati membri ***garantiscono che*** il meccanismo di monitoraggio ***abbia accesso a*** mezzi adeguati.

Or. en

Emendamento 1122
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a. controlla il rispetto del diritto dell'Unione e internazionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda il principio di non respingimento, l'interesse superiore del minore e le norme pertinenti in materia di trattenimento; e

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'articolo 15 è stata migliorata con riferimento ai meccanismi di monitoraggio istituiti nell'ambito del patto, in particolare l'articolo 10 del regolamento sugli accertamenti.

Emendamento 1123
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b. garantisce un trattamento efficace e senza indebiti ritardi delle accuse comprovate di violazione dei diritti fondamentali in tutte le pertinenti attività in relazione al processo di rimpatrio, al fine di avviare, ove necessario, indagini su tali accuse e monitorarne i progressi.
	Il meccanismo di monitoraggio indipendente riguarda tutte le attività intraprese dagli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento. Il meccanismo di monitoraggio indipendente ha il potere di formulare raccomandazioni annuali agli Stati membri. Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo di monitoraggio indipendente. I difensori civici nazionali e le istituzioni nazionali per i diritti umani, compresi i meccanismi nazionali di prevenzione istituiti a norma del protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 in occasione della cinquantasettesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite mediante risoluzione A/RES/57/199 ("OPCAT"), partecipano al funzionamento del meccanismo di monitoraggio indipendente e possono essere nominati per svolgere in tutto o in

parte i compiti del meccanismo di monitoraggio indipendente. Il meccanismo di monitoraggio indipendente può coinvolgere anche organizzazioni internazionali e non governative pertinenti e organismi pubblici indipendenti dalle autorità che effettuano gli accertamenti. Nella misura in cui una o più di tali istituzioni, organizzazioni o organismi non siano direttamente coinvolti nel meccanismo di monitoraggio indipendente, quest'ultimo stabilisce e mantiene stretti legami con i medesimi. Il meccanismo di monitoraggio indipendente stabilisce e mantiene stretti legami con le autorità nazionali per la protezione dei dati e con il Garante europeo della protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 10 del regolamento sugli accertamenti.

Emendamento 1124
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri stabiliscono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo di monitoraggio indipendente. I difensori civici nazionali o i difensori dei diritti umani e le istituzioni nazionali per i diritti umani, compreso il meccanismo nazionale di prevenzione previsto dal protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti del 1984, partecipano al funzionamento del meccanismo di monitoraggio indipendente e possono

essere nominati per svolgere in tutto o in parte le funzioni del meccanismo di monitoraggio indipendente.

Or. en

Emendamento 1125
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Il meccanismo di monitoraggio indipendente può coinvolgere anche organizzazioni internazionali e non governative pertinenti e organismi pubblici indipendenti dalle autorità che effettuano la procedura di rimpatrio. Nella misura in cui una o più di tali istituzioni, organizzazioni o entità non partecipino direttamente nel meccanismo, quest'ultimo stabilisce e mantiene stretti legami con le medesime. Il meccanismo di monitoraggio indipendente stabilisce e mantiene stretti legami con le autorità nazionali per la protezione dei dati e con il Garante europeo della protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 1126
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. L'Agenzia per i diritti fondamentali pubblica orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione di un meccanismo di

monitoraggio e il suo funzionamento indipendente. Gli Stati membri possono chiedere il sostegno dell'Agenzia per i diritti fondamentali per mettere a punto il proprio meccanismo di monitoraggio indipendente, comprese le misure di salvaguardia per la sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.

Or. en

Emendamento 1127
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. Il meccanismo di monitoraggio indipendente garantisce che le sue procedure di monitoraggio integrino una prospettiva sensibile alla dimensione di genere e includano protocolli specifici per individuare e affrontare violazioni basate sul genere. L'organismo di monitoraggio indipendente comprende esperti formati nell'individuare la violenza di genere, lo sfruttamento e altre violazioni dei diritti che colpiscono donne e ragazze.

Or. en

Emendamento 1128
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il meccanismo di monitoraggio	***soppresso***

indipendente seleziona le operazioni di allontanamento da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di un esame documentale e di verifiche a campione che possono essere effettuate senza preavviso. Gli Stati membri informano in anticipo l'organismo di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di allontanamento e garantiscono l'accesso ai luoghi pertinenti.

Or. en

Emendamento 1129
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il meccanismo di monitoraggio indipendente seleziona le operazioni di allontanamento da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di un esame documentale e di verifiche a campione che possono essere effettuate senza preavviso. Gli Stati membri informano in anticipo l'organismo di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di allontanamento e garantiscono l'accesso ai luoghi pertinenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1130
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. ***Il meccanismo di monitoraggio indipendente seleziona le operazioni di allontanamento da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di un esame documentale e di verifiche a campione che possono essere effettuate senza preavviso. Gli Stati membri informano in anticipo l'organismo*** di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di allontanamento e ***garantiscono*** l'accesso ai luoghi pertinenti.	2. ***Lo Stato membro può informare il meccanismo*** di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di allontanamento e ***può concedere*** l'accesso ai luoghi pertinenti ***solo alle persone che operano per conto del meccanismo di monitoraggio e che hanno ricevuto il nulla osta di sicurezza conformemente al diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 1131
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il meccanismo di monitoraggio indipendente seleziona le ***operazioni di allontanamento*** da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di ***un esame documentale e di*** verifiche a campione che possono essere effettuate senza preavviso. Gli Stati membri informano in anticipo l'organismo di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di allontanamento e garantiscono l'accesso ai luoghi pertinenti.	2. Il meccanismo di monitoraggio indipendente seleziona le ***procedure di rimpatrio*** da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di verifiche a campione che possono essere effettuate senza preavviso***. Tali verifiche possono essere espletate per mezzo di un esame documentale***. Gli Stati membri informano in anticipo l'organismo di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di allontanamento e garantiscono l'accesso ai luoghi pertinenti.

Or. en

Emendamento 1132
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il meccanismo di monitoraggio indipendente seleziona le operazioni di ***allontanamento*** da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di un esame documentale e di verifiche a campione che ***possono essere*** effettuate senza preavviso. Gli Stati membri informano in anticipo l'organismo di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di ***allontanamento*** e garantiscono l'accesso ai luoghi pertinenti.	2. Il meccanismo di monitoraggio indipendente seleziona le operazioni di ***rimpatrio*** da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di un esame documentale e di verifiche a campione che ***sono*** effettuate senza preavviso. Gli Stati membri informano in anticipo l'organismo di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di ***rimpatrio*** e garantiscono l'accesso ***alle persone, ai documenti e*** ai luoghi pertinenti.

Or. en

Emendamento 1133
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Il meccanismo di monitoraggio indipendente seleziona le operazioni di allontanamento da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di un esame documentale e di verifiche a campione che possono essere effettuate senza preavviso.*** Gli Stati membri ***informano in anticipo l'organismo*** di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di allontanamento e ***garantiscono*** l'accesso ai luoghi pertinenti.	2. Gli Stati membri ***possono informare il meccanismo*** di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di allontanamento e ***possono concedere*** l'accesso ai luoghi pertinenti ***alle persone che agiscono per conto del meccanismo di monitoraggio e che hanno ricevuto l'idoneo nulla osta di sicurezza rilasciato da un'autorità competente conformemente al diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 1134
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il meccanismo di monitoraggio indipendente seleziona le operazioni di allontanamento da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di un esame documentale e di verifiche a campione che possono essere effettuate senza preavviso. Gli Stati membri informano in anticipo ***l'organismo*** di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di allontanamento ***e garantiscono l'accesso ai luoghi pertinenti***.	2. Il meccanismo di monitoraggio indipendente seleziona le operazioni di allontanamento da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di un esame documentale e di verifiche a campione che possono essere effettuate senza preavviso. Gli Stati membri informano in anticipo ***il meccanismo*** di monitoraggio ***indipendente*** in merito alle prossime operazioni di allontanamento.

Or. en

Emendamento 1135
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri garantiscono al meccanismo di monitoraggio indipendente accesso a tutti i luoghi pertinenti, comprese le strutture di trattenimento, le persone e i documenti, nella misura in cui tale accesso sia necessario per consentire al meccanismo di monitoraggio indipendente di adempiere gli obblighi di cui al presente articolo. L'accesso ai luoghi o alle informazioni classificate pertinenti è concesso solo alle persone che agiscono per conto del meccanismo di monitoraggio indipendente e che hanno ricevuto l'idoneo nulla osta di sicurezza rilasciato da un'autorità competente conformemente al diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1136
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri estendono la disposizione relativa a un meccanismo di monitoraggio indipendente per controllare il rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di rimpatrio alle frontiere.

Or. en

Emendamento 1137
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il meccanismo di monitoraggio comunica all'autorità nazionale competente le accuse comprovate di violazioni dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Le autorità competenti trattano tali accuse in modo efficace e senza indebito ritardo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1138
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il meccanismo di monitoraggio comunica all'autorità nazionale competente le accuse comprovate di violazioni dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Le autorità competenti trattano tali accuse in modo efficace e senza indebito ritardo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1139
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il meccanismo di monitoraggio comunica all'autorità nazionale competente le accuse comprovate di violazioni dei diritti fondamentali durante le operazioni di ***allontanamento***. Le autorità competenti trattano tali accuse in modo efficace e senza indebito ritardo.	3. Il meccanismo di monitoraggio comunica all'autorità nazionale competente le accuse comprovate di violazioni dei diritti fondamentali durante le operazioni di ***rimpatrio attraverso l'istituzione di un meccanismo di denuncia riservato e sensibile alle esigenze dei minori e alle questioni di genere***. Le autorità competenti trattano tali accuse in modo efficace e senza indebito ritardo. ***Gli Stati membri assicurano, se del caso, l'avvio di un procedimento giudiziario civile o penale in caso di violazione o di mancato rispetto dei diritti fondamentali, conformemente al diritto nazionale.***

Or. en

Emendamento 1140
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il meccanismo di monitoraggio comunica all'autorità nazionale competente le accuse comprovate di violazioni dei diritti fondamentali durante ***le operazioni di allontanamento***. Le autorità competenti ***trattano*** tali accuse in modo efficace e senza indebito ritardo.	3. ***Il meccanismo di monitoraggio istituisce e mantiene un meccanismo di denuncia riservato, a misura di minore e sensibile alla dimensione di genere.*** Il meccanismo di monitoraggio comunica all'autorità nazionale competente le accuse comprovate di violazioni dei diritti fondamentali durante ***la procedura di rimpatrio***. Le autorità competenti ***indagano su*** tali accuse in modo efficace e senza indebito ritardo ***e garantiscono conseguenze consone conformemente al diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 1141
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il meccanismo di monitoraggio comunica all'autorità nazionale competente le accuse comprovate di ***violazioni dei diritti fondamentali durante le*** operazioni di allontanamento. Le autorità competenti trattano tali accuse in modo efficace e senza indebito ritardo.	3. Il meccanismo di monitoraggio comunica all'autorità nazionale competente le accuse comprovate di ***mancata attuazione rapida ed efficace delle*** operazioni di allontanamento. Le autorità competenti trattano tali accuse in modo efficace e senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 1142
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il meccanismo di monitoraggio comunica*** all'autorità nazionale competente le accuse comprovate di violazioni dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Le autorità competenti trattano tali accuse in modo efficace e senza indebito ritardo.	3. ***Sono comunicate*** all'autorità nazionale competente le accuse comprovate di violazioni dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Le autorità competenti trattano tali accuse in modo efficace e senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 1143
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il meccanismo di monitoraggio indipendente di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicati il meccanismo di monitoraggio ai fini del monitoraggio degli accertamenti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356, il monitoraggio della procedura di frontiera di cui all'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e il ruolo degli osservatori dei diritti fondamentali nel monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2019/1896.

Or. en

Emendamento 1144
Estrella Galán

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il meccanismo di monitoraggio indipendente ha la facoltà di formulare raccomandazioni agli Stati membri e pubblica una relazione annuale sulle sue attività e sui suoi risultati.

Or. en

Emendamento 1145
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il meccanismo di monitoraggio indipendente pubblica relazioni sulle sue attività e sui risultati relativi alle operazioni di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1146
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri estendono il mandato del meccanismo di monitoraggio indipendente per consentire il controllo del rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di rimpatrio alle frontiere.

Or. en

Emendamento 1147
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di cui al paragrafo 1 di mezzi finanziari adeguati.

Or. en

Emendamento 1148
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Rimpatrio di cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza	
1. Il presente articolo si applica ai cittadini di paesi terzi:	
a. che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;	
b. per i quali esistono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso un reato grave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio[27];	
c. per i quali esistono indizi concreti dell'intenzione di commettere un reato di cui alla lettera b) del presente paragrafo nel territorio di uno Stato membro.	
2. I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono oggetto di allontanamento a	

norma dell'articolo 12.

3. In deroga alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, i cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo possono essere:

a. oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10 che superi la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, di un periodo supplementare di dieci anni al massimo;

b. trattenuti a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera c);

c. trattenuti in istituti penitenziari, dove siano tenuti separati dai detenuti ordinari;

d. sottoposti a trattenimento per un periodo superiore alla durata massima di cui all'articolo 32, paragrafo 3, che è determinato da un'autorità giudiziaria tenendo conto delle circostanze del caso individuale e che è sottoposto al riesame di un'autorità giudiziaria almeno ogni tre mesi.

4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa nei confronti di un cittadino di paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo non è sospesa, a meno che sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.

[27] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).

Or. en

Emendamento 1149
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Rimpatrio di cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza	
1. Il presente articolo si applica ai cittadini di paesi terzi:	
a. che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;	
b. per i quali esistono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso un reato grave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio[27];	
c. per i quali esistono indizi concreti dell'intenzione di commettere un reato di cui alla lettera b) del presente paragrafo nel territorio di uno Stato membro.	
2. I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12.	
3. In deroga alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, i cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo possono essere:	
a. oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10 che superi la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, di un periodo supplementare di dieci anni al massimo;	
b. trattenuti a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera c);	
c. trattenuti in istituti penitenziari, dove siano tenuti separati dai detenuti ordinari;	
d. sottoposti a trattenimento per un	

periodo superiore alla durata massima di cui all'articolo 32, paragrafo 3, che è determinato da un'autorità giudiziaria tenendo conto delle circostanze del caso individuale e che è sottoposto al riesame di un'autorità giudiziaria almeno ogni tre mesi.

4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa nei confronti di un cittadino di paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo non è sospesa, a meno che sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.

*[27] **Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).***

Or. en

Emendamento 1150
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rimpatrio di cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza	Rimpatrio di cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza ***interna***

Or. en

Emendamento 1151

Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rimpatrio di cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza	***Allontanamento*** di cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza

Or. en

Emendamento 1152
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il presente articolo si applica ai*** cittadini di paesi terzi***:***	1. ***I*** cittadini di paesi terzi ***oggetto di una decisione di rimpatrio e che, sulla base di una valutazione individuale, sono considerati un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali di uno qualsiasi degli Stati membri, sono oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 13.***

Or. en

Motivazione

La formulazione è allineata ai motivi di respingimento stabiliti nel codice frontiere Schengen. Questo è il miglior parallelo alle decisioni di rimpatrio. Ci dovrebbe essere sempre una valutazione individuale.

Emendamento 1153
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente articolo si applica ai cittadini di paesi terzi:	1. Il presente articolo si applica ai cittadini di paesi terzi***, compresi i minori non accompagnati***:

Or. fr

Emendamento 1154
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1155
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. per i quali esistono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso un reato grave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio[27];	***soppresso***

[27] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU

L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).

Or. en

Motivazione

Questo motivo è già trattato al punto a.

Emendamento 1156
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. per i quali esistono ***fondati motivi di ritenere*** che abbiano commesso un reato grave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI[27] del Consiglio;	b. per i quali esistono ***indizi del fatto*** che abbiano commesso un reato grave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ***o un reato che comporta una pena privativa della libertà di almeno tre mesi a norma del diritto nazionale***;

[27] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).

Or. en

Emendamento 1157
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. per i quali esistono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso un reato grave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio[27];	b. per i quali esistono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso ***o favorito*** un reato grave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio[27];
[27] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).	[27] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).

Or. en

Emendamento 1158
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. per i quali esistono ***fondati motivi di*** ritenere che abbiano commesso un reato grave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio[27];	b. per i quali esistono ***indizi concreti per*** ritenere che abbiano commesso un reato grave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio[27];
[27] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/5	[27] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/5

84/oj).

84/oj).

Or. en

Emendamento 1159
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. per i quali esistono ***fondati*** motivi di ritenere che abbiano commesso un reato grave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio[27];	b. per i quali esistono motivi di ritenere che abbiano commesso un reato grave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio[27];
[27] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).	[27] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).

Or. en

Emendamento 1160
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis. per i quali esistono indizi del fatto che la persona sia coinvolta in uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. en

Emendamento 1161
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. per i quali esistono indizi concreti dell'intenzione di commettere un reato di cui alla lettera b) del presente paragrafo nel territorio di uno Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo motivo è già trattato alla lettera a).

Emendamento 1162
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. per i quali esistono indizi concreti dell'intenzione di commettere un reato di cui alla lettera b) del presente paragrafo nel territorio di uno Stato membro.	c. per i quali esistono indizi concreti dell'intenzione di commettere ***o favorire*** un reato di cui alla lettera b) del presente paragrafo nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1163
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. per i quali esistono indizi ***concreti*** dell'intenzione di commettere un reato di cui alla lettera b) del presente paragrafo nel territorio di uno Stato membro.	c. per i quali esistono indizi dell'intenzione di commettere un reato di cui alla lettera b) del presente paragrafo nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1164
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. per i quali esistono indizi ***concreti dell'*** intenzione di commettere un reato di cui alla lettera b) del presente paragrafo nel territorio di uno Stato membro.	c. per i quali esistono indizi ***ragionevoli della loro*** intenzione di commettere un reato di cui alla lettera b) del presente paragrafo nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1165
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. che hanno commesso un reato punibile con una pena detentiva di almeno due anni;

Or. en

Emendamento 1166
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. che hanno commesso un reato punibile con una pena privativa della libertà ai sensi del diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 1167
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. per i quali esistono indizi del fatto che essi rappresentino qualsiasi altra minaccia per la sicurezza individuata ai sensi del diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 1168
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. che sono stati condannati per reati penali conformemente al diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 1169

François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter. per cui vi sono indizi concreti del fatto che il cittadino di paese terzo è coinvolto in attività che incitano, sostengono o preparano atti di estremismo violento o terrorismo;

Or. en

Emendamento 1170
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter. il cui paese figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1348;

Or. en

Emendamento 1171
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter. che sono recidivi di reati minori;

Or. en

Emendamento 1172
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater. per cui sussistono motivi credibili per ritenere che il loro comportamento costituisca una minaccia per gli interessi fondamentali o l'ordine costituzionale di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1173
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater. per cui lo Stato membro ritiene l'allontanamento necessario, come previsto dal diritto nazionale, per motivi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a e);

Or. en

Emendamento 1174
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono, conformemente al loro diritto nazionale, stabilire ulteriori motivi per identificare

un cittadino di paese terzo come persona che costituisce un pericolo per la sicurezza.

Or. en

Emendamento 1175
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12.	2. I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono ***in via prioritaria*** oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12. ***Gli Stati membri allontanano il cittadino di paese terzo senza indebito ritardo.***

Or. en

Emendamento 1176
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12.	2. I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12***, ad eccezione dei paragrafi 3, 4 e 6, che non sono loro applicabili***.

Or. fr

Emendamento 1177
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono oggetto di allontanamento ***a norma dell'articolo 12***.	2. I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono oggetto di allontanamento.

Or. en

Emendamento 1178
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono oggetto di allontanamento ***a norma dell'articolo 12***.	2. I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono oggetto di allontanamento.

Or. en

Emendamento 1179
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le decisioni di rimpatrio che riguardano i cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo possono essere gestite ed eseguite in via prioritaria.

Or. en

Emendamento 1180
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, i cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo ***possono essere***:	3. In deroga alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, i cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo ***sono***:

Or. en

Emendamento 1181
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10 che superi la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, di un periodo supplementare di dieci anni al massimo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1182
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10 che	***soppresso***

superi la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, di un periodo supplementare di dieci anni al massimo;

Or. en

Motivazione

Soppresso per garantire coerenza con l'articolo 10.

Emendamento 1183
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10 che superi la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, ***di un periodo supplementare di dieci anni al massimo***;	a. oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10 che superi la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, ***o di un divieto d'ingresso di durata indeterminata, ove giustificato e proporzionato al pericolo per la sicurezza costituito dal cittadino di paese terzo***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che gli Stati membri abbiano la possibilità di emettere un divieto d'ingresso a tempo indeterminato nei casi in cui un cittadino di paese terzo rappresenti una minaccia grave e persistente per la sicurezza. Sebbene l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 16, paragrafo 3, limitino la durata massima di un divieto d'ingresso, alcuni casi che coinvolgono persone ad alto rischio richiedono una risposta preventiva più solida e a lungo termine. Consentire un divieto d'ingresso senza una data di scadenza fissa, ove debitamente giustificato e proporzionato, offre agli Stati membri la flessibilità necessaria per affrontare le situazioni in cui è improbabile che il rischio per la sicurezza diminuisca entro un termine prevedibile. La possibilità di imporre un divieto d'ingresso a tempo indeterminato rimane strettamente subordinata a una valutazione individualizzata, al rispetto dei diritti e delle garanzie fondamentali e a un riesame periodico a norma del diritto nazionale, per garantire che la misura non persista più a lungo della minaccia sottostante. Questo approccio rafforza la protezione della sicurezza interna, pur mantenendo il pieno rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità.

Emendamento 1184
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10 che superi la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, ***di un periodo supplementare di dieci anni al massimo***;	a. oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10 che superi la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, ***o di un divieto d'ingresso di durata indeterminata, ove giustificato e proporzionato al pericolo per la sicurezza costituito dal cittadino di paese terzo***;

Or. en

Emendamento 1185
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10 che superi la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, ***di un periodo supplementare di dieci anni al massimo***;	a. oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10 che superi la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, ***o di un divieto d'ingresso di durata indeterminata, ove giustificato e proporzionato al pericolo per la sicurezza costituito dal cittadino di paese terzo***;

Or. en

Emendamento 1186
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. oggetto di un divieto d'ingresso	a. oggetto di un divieto d'ingresso ***a***

emesso a norma dell'articolo 10 ***che superi la durata massima di cui all'articolo 10***, paragrafo ***6, di un periodo supplementare di dieci anni al massimo***;	***vita*** emesso a norma dell'articolo 10, paragrafo *7*;

Or. fr

Emendamento 1187
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10 ***che superi la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, di un periodo supplementare di dieci anni al massimo;***	a. oggetto di un divieto d'ingresso ***a vita*** emesso a norma dell'articolo 10***.***

Or. en

Motivazione

Coloro che rappresentano un rischio per la sicurezza non dovrebbero mai più essere ammessi nel territorio dell'UE.

Emendamento 1188
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. oggetto di un divieto d'ingresso ***emesso a norma dell'articolo 10*** che superi la durata ***massima*** di cui all'articolo 10, paragrafo 6***, di un periodo supplementare di dieci anni al massimo***;	a. oggetto di un divieto d'ingresso ***iniziale*** che superi la durata di cui all'articolo 10, paragrafo 6;

Or. en

Emendamento 1189
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. trattenuti in istituti penitenziari, dove siano tenuti separati dai detenuti ordinari;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il diritto amministrativo in materia di immigrazione non dovrebbe condurre a una presunzione di reato. I cittadini di paesi terzi che hanno commesso reati penali dovrebbero essere perseguiti a norma del diritto penale dello Stato membro in questione. È così che si dovrebbe trattare i criminali.

Emendamento 1190
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. trattenuti in istituti penitenziari***, dove siano tenuti separati dai detenuti ordinari***;	c. trattenuti in istituti penitenziari;

Or. en

Emendamento 1191
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c. trattenuti in istituti penitenziari, dove siano tenuti separati dai detenuti ordinari;	c. trattenuti in istituti penitenziari ***o in strutture protette***, dove siano tenuti separati dai detenuti ordinari;

Or. en

Emendamento 1192
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. trattenuti in istituti penitenziari, dove siano tenuti separati dai detenuti ordinari;	c. trattenuti in istituti penitenziari, dove***, se possibile,*** siano tenuti separati dai detenuti ordinari;

Or. en

Emendamento 1193
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. trattenuti in istituti penitenziari***, dove siano tenuti separati dai detenuti ordinari***;	c. trattenuti in istituti penitenziari;

Or. en

Emendamento 1194
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. trattenuti in istituti penitenziari***, dove siano tenuti separati dai detenuti ordinari***;	c. trattenuti in istituti penitenziari;

Or. en

Emendamento 1195
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. sottoposti a trattenimento per un periodo superiore alla durata massima di cui all'articolo 32, paragrafo 3, che è determinato da un'autorità giudiziaria tenendo conto delle circostanze del caso individuale e che è sottoposto al riesame di un'autorità giudiziaria almeno ogni tre mesi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

All'articolo 32 è stato soppresso il riferimento ai periodi massimi di trattenimento. Pertanto il riferimento è eliminato anche qui per coerenza.

Emendamento 1196
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. sottoposti a trattenimento per un periodo superiore alla durata massima di cui all'articolo 32, paragrafo 3, che è determinato da un'autorità giudiziaria tenendo conto delle circostanze del caso	***soppresso***

individuale e che è sottoposto al riesame di un'autorità giudiziaria almeno ogni tre mesi.

Or. en

Motivazione

Il diritto amministrativo in materia di immigrazione non dovrebbe condurre a una presunzione di reato. I cittadini di paesi terzi che hanno commesso reati penali dovrebbero essere perseguiti a norma del diritto penale dello Stato membro in questione. È così che si dovrebbe trattare i criminali.

Emendamento 1197
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. sottoposti a trattenimento per ***un periodo superiore alla*** durata massima di cui all'articolo 32, paragrafo 3, che ***è determinato*** da un'autorità ***giudiziaria tenendo conto delle circostanze del caso individuale e che è sottoposto al riesame di un'autorità giudiziaria almeno ogni tre mesi***.	d. sottoposti a trattenimento per ***periodi aggiuntivi che superino la*** durata massima di cui all'articolo 32, paragrafo 3, che ***sono determinati*** da un'autorità ***competente***.

Or. en

Emendamento 1198
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. sottoposti a trattenimento per un periodo superiore alla durata massima di cui all'articolo 32, paragrafo 3, che è determinato da un'autorità giudiziaria	d. sottoposti a trattenimento per un periodo superiore alla durata massima di cui all'articolo 32, paragrafo 3, che è determinato da un'autorità giudiziaria

tenendo conto delle circostanze del caso individuale e che è sottoposto al riesame di un'autorità ***giudiziaria*** almeno ogni ***tre*** mesi.	tenendo conto delle circostanze del caso individuale e che è sottoposto al riesame di un'autorità ***competente*** almeno ogni ***sei*** mesi.

Or. en

Emendamento 1199
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono oggetto di un divieto d'ingresso temporaneo o permanente a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, lettera a).

Or. en

Emendamento 1200
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa nei confronti di un cittadino di paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo non è sospesa, a meno che sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1201
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa nei confronti di un cittadino di paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo non è sospesa, a meno che sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Coerenza con l'articolo 28, in cui il ricorso non ha alcun effetto sospensivo.

Emendamento 1202
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa nei confronti di un cittadino di paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo non è sospesa, a meno che sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1203
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In ***deroga alle*** disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa nei confronti di un cittadino di paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo non è sospesa***, a meno che sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento***.	4. In ***applicazione delle*** disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa nei confronti di un cittadino di paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo non è sospesa.

Or. fr

Emendamento 1204
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***In deroga alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3,*** l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa nei confronti di un cittadino di paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo non è sospesa, a meno che sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.	4. L'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa nei confronti di un cittadino di paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo non è sospesa, a meno che sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.

Or. en

Motivazione

L'articolo 28, paragrafi 2 e 3 garantiscono il diritto a un ricorso effettivo. Tali diritti si applicano a tutte le persone nell'UE, anche a quelle considerate un rischio per la sicurezza

interna. È opportuno sottolineare che l'unico motivo per cui un allontanamento nei confronti di tali persone dovrebbe essere sospeso è il rischio di violazione del principio di non respingimento. L'esistenza di tale rischio deve poter essere esaminata da un tribunale a norma dell'articolo 28;

Emendamento 1205
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le valutazioni della sicurezza effettuate durante la procedura di rimpatrio possono basarsi su eventuali controlli di sicurezza precedenti effettuati dalle autorità competenti nel quadro di altre procedure, tra cui le procedure di asilo, di visto, di controllo di frontiera o di accertamento, e tenerne conto.

Or. en